

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 maggio 2018

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 9 maggio 2018, n. 44.

Misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali. (18G00071)

Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 45.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi eraria-
li. (18G00069)

Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

DECRETO 24 gennaio 2018.

Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale. (Decreto n. 116). (18A03127)

Pag. 5

DECRETO 23 aprile 2018.

Dichiarazione di ammissibilità alle procedure di riconoscimento dei titoli accademici rilasciati dalle Università straniere operanti in Italia, aderenti alla Convezione di Lisbona. (18A03130)

Pag. 32



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
DECRETO 1° aprile 2018.	
Aggiornamento della regolamentazione della gestione degli alloggi in uso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (18A03137).	Pag. 33

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	
PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018.	
Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Parmigiano Reggiano», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996. (18A03136)	Pag. 44

Ministero dello sviluppo economico	
DECRETO 17 aprile 2018.	
Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Centrofin S.p.a.», in amministrazione straordinaria. (18A03135).	Pag. 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco	
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alginor» (18A03142).	Pag. 51
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bimatoprost Teva». (18A03143).	Pag. 51
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Davordo» (18A03144)	Pag. 51
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Resmina» (18A03145)	Pag. 52

Comando generale della Guardia di finanza	
Conferimento di onorificenza al merito della Guardia di finanza (18A03131).	Pag. 52
Conferimento di onorificenza al merito della Guardia di finanza (18A03132).	Pag. 52

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
Rilascio di <i>exequatur</i> (18A03112)	Pag. 52

Ministero della difesa	
Concessione di medaglie d'argento al valore Aeronautico (18A03133)	Pag. 52
Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato, di alcuni alloggi e relative pertinenze ubicati nel Comune di Lenta. (18A03152).	Pag. 53

Ministero della salute	
Autorizzazione temporanea all'organismo Eurofins Product Testing Italy S.r.l al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici. (18A03128).	Pag. 53

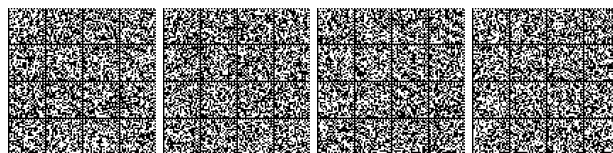
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area denominata Passeggiata D. Grollero, in Alassio (18A03134).	Pag. 53

Ministero dello sviluppo economico	
Avvio del procedimento di scioglimento di quattordici società cooperative aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. (Avviso n. 7/2018/SASNL). (18A03113)	Pag. 53

Sostituzione del commissario liquidatore unico con un collegio di tre commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società «Auditors Italiana» in Roma, «Lavorazioni Acciai S.r.l.» in Voghera e «S.G.B. S.r.l., in l.c.a.» in Genova. (18A03129).	Pag. 55
---	----------------

Comunicato relativo alla circolare 24 aprile 2018, n. 186934, concernente l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dei comuni della Regione Campania compresi nell'area di crisi industriale di «Acerra», tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989. (18A03138).	Pag. 55
---	----------------

Comunicato relativo alla circolare 20 aprile 2018, n. 183965, concernente l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di «Savona», tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989. (18A03139).	Pag. 55
--	----------------



Comunicato relativo al decreto 23 aprile 2018, concernente: «Modifiche al decreto direttoriale 4 gennaio 2017, recante le modalità e i termini per l'utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR per la fruizione del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno». (18A03140) . Pag. 55

Comunicato relativo alla circolare 24 aprile 2018, n. 186916, concernente l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa «Sistema locale del lavoro di Terni», tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989. (18A03141) Pag. 55





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 9 maggio 2018, n. 44.

Misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, commi 139 e 145;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per assicurare l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare modifiche all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire la prosecuzione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa

1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «5 aprile 2017,» sono inserite le seguenti: «nonché, fino al limite di ulteriori nove milioni di euro, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a nove milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 2.

Misure urgenti per il completamento dei piani di crisi aziendale

1. All'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.» sono sostituite dalle seguenti: «aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

18G00071

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 45.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

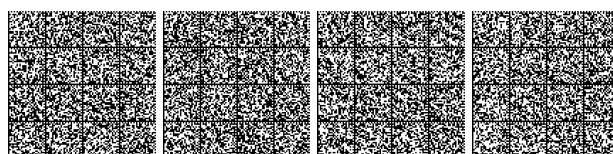
Visto l'articolo 49 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dall'articolo 1, comma 817, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto l'accordo tra Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia per la revisione del protocollo d'intesa del 29 ottobre 2010 per gli esercizi 2018 e 2019, sottoscritto in data 30 gennaio 2018;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri di determinazione del gettito riferito al territorio regionale dei tributi erariali di cui all'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), di seguito «Statuto» e le modalità di attribuzione dello stesso alla Regione.

Art. 2.

Compartecipazioni ai tributi erariali

1. La compartecipazione alle entrate tributarie erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto ha ad oggetto il gettito complessivo dei tributi erariali ivi previsti, al netto delle compensazioni e dei rimborsi afferenti ai medesimi tributi, nonché della quota spettante all'Unione europea.

2. Le entrate erariali spettanti alla Regione comprendono le indennità, le maggiorazioni e gli interessi relativi ai tributi di cui all'articolo 49 dello Statuto e non comprendono le sanzioni amministrative.

Art. 3.

Gettito riferito al territorio regionale

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 49 dello Statuto, il gettito dei tributi erariali si intende riferito al territorio regionale secondo i criteri indicati nei commi seguenti.

2. È riferito al territorio regionale il gettito relativo all'accisa sulla benzina e sul gasolio ivi erogati per uso autotrazione, il gettito dell'accisa sull'energia elettrica ivi consumata, il gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nel territorio stesso.

3. Il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito al territorio regionale è costituito:

a) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

b) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

c) dalle somme rimosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

4. Il gettito dell'imposta sul reddito delle società riferito al territorio regionale è costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata secondo la distribuzione regionale dei versamenti effettuata sulla base del valore della produzione netta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di ciascun soggetto passivo.

5. Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto riferito al territorio regionale è costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base all'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Friuli-Venezia Giulia rispetto a quella nazionale, come risulta dai dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

6. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni diverse da quella sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dell'imposta sulle riserve matematiche riferito al territorio regionale è costituito da una quota del gettito nazionale delle predette imposte, determinata in base alla distribuzione regionale dei premi contabilizzati dalle imprese di assicurazione, come risulta dai dati rilevati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

7. Il gettito delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito è costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base alla distribuzione regionale delle giacenze sui depositi bancari e postali, come risulta dai dati rilevati dalla Banca d'Italia per l'annualità di riferimento.

8. Il gettito delle imposte sostitutive e delle ritenute sui redditi da capitale diversi da quelli indicati al comma 7 e sui redditi diversi riferito al territorio regionale è costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base alla distribuzione regionale della raccolta dei titoli e altri valori, come risulta dai dati rilevati dalla Banca d'Italia.

9. In tutti i casi non diversamente disciplinati, si considera riferito al territorio regionale il gettito del tributo erariale riscosso sul territorio regionale.

Art. 4.

Modalità di attribuzione delle entrate erariali

1. Le entrate erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto, dopo il pagamento dell'imposta, sono direttamente riversate alla Regione mediante accreditamento sul conto infruttifero alla stessa intestato presso la tesoreria dello Stato.

2. Qualora dopo il pagamento dell'imposta non sia esattamente quantificabile la quota dovuta alla Regione, si provvede al riversamento in suo favore di un acconto commisurato alle spettanze dei precedenti esercizi.

3. La Regione può chiedere che sia sospeso il riversamento di cui ai commi 1 e 2 per consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno rispetto alle spettanze previste. Il conguaglio è determinato tenendo conto delle somme effettivamente erogate a titolo di acconto.

4. La Regione può chiedere che venga applicato un acconto inferiore a quello che le spetterebbe in base alle risultanze dei precedenti esercizi per consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno rispetto alle spettanze previste. Il conguaglio è determinato tenendo conto delle somme effettivamente erogate a titolo di acconto.



Art. 5.

Riserva all'Erario

1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, ad eccezione delle riserve stabilite dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Informazione

1. Lo Stato fornisce alla Regione gli elementi informativi necessari alla quantificazione delle quote di entrate erariali di spettanza regionale e delle somme dovute a titolo di acconto e conguaglio ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Art. 7.

Rinvio

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i criteri di determinazione delle quote di partecipazione al gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione in attuazione dell'articolo 3, sono disciplinate la procedura di riversamento delle stesse ai sensi dell'articolo 4 e le modalità di informazione di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Art. 8.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Gli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) sono abrogati, fatto salvo il disposto di cui al comma 2.

2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 137 del 2007 continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017, nonché, in via provvisoria, ai versamenti successivi al 31 dicembre 2017, fino all'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7.

3. Gli articoli 1, 2 ad eccezione del terzo comma, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) sono abrogati.

Art. 9.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente
del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione disciplina le funzioni del Presidente della Repubblica. In particolare, il comma 5 conferisce al potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1963, n. 29.

— Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:

«Art. 49. — 1. Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali:

a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione per uso di autotrazione;

b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella Regione;

c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione;

d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'IVA applicata alle importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;

e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale, comunque denominato, maturato nell'ambito del territorio regionale, ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c); dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non è individuabile il gettito maturato, si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale.



2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo è effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali.

3. La Regione partecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio è attribuito il gettito delle imposte sostituite.»

— Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.»

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 49 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 49 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 49 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è riportato nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

— Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 4:

«Art. 4 (*Base imponibile*). — 1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.

2. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e società finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.

3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni".»

Note all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 49 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 81 della Costituzione:

«Art. 81. — Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.»

— La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

— Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 1, comma 508:

«508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.»

Note all'art. 8:

— Il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale.», modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2007, n. 200.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale.», modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 1965, n. 63.

18G00069



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 gennaio 2018.

Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale. (Decreto n. 116).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

l'art. 26 del citato regolamento (UE) n. 1303/2013, ai sensi del quale i Fondi SIE sono attuati mediante Programmi Operativi, conformemente all'Accordo di Partenariato definito dallo Stato Membro e approvato dalla Commissione europea. Ciascun Programma Operativo copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020;

il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

la Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 mediante la quale la Commissione europea ha adottato l'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);

il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

il regolamento (UE) n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra periferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;

Vista la nota EGESIF 14-0017 del 6 ottobre 2014 «Guida alle opzioni semplificate in materia di costi» con cui la Commissione ha fornito gli orientamenti tecnici sui tipi di costo semplificati applicabili ai fondi SIE, incoraggiando gli stati membri a far uso dei costi semplificati;

Considerato che:

gli articoli 67 e 68 del citato regolamento n. 1303/2013 prevedono la possibilità di utilizzare Opzioni di semplificazione dei costi (OSC) per le operazioni cofinanziate con Fondi SIE stabilendo le seguenti opzioni, aggiuntive rispetto alla rendicontazione a costi reali, per calcolare la spesa ammissibile delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile:

tabelle standard di costi unitari (Tabelle UCS);

somme forfettarie non superiori a 100 mila euro di contributo pubblico;

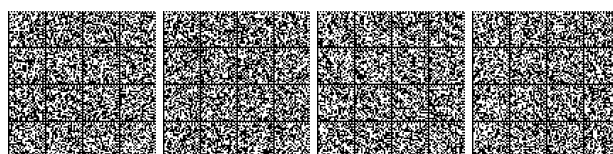
finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;

i succitati articoli demandano, altresì, all'Autorità di Gestione l'individuazione del «(...) metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione»;

Visti:

il Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» Programmazione 2014-2020, approvato con Decisione (C(2015)4972) del 14 luglio 2015, la cui responsabilità attuativa è assegnata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca - Ufficio IV, in qualità di Autorità di Gestione;

il Programma operativo nazionale «Imprese e Competitività» Programmazione 2014-2020, adottato con decisione C(2015) 4444 della Commissione del 23 giugno 2015, la cui responsabilità attuativa è assegnata al dirigen-



te pro-tempore della Divisione IV della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (MISE) in qualità di Autorità di Gestione;

Dato atto che l'AdG del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, l'AdG del PON Imprese e Competitività 2014-2020, l'Agenzia per la coesione territoriale e il Nucleo di verifica e controllo dell'Agenzia per la coesione territoriale, Autorità di Audit dei due Programmi Operativi, hanno promosso un gruppo di lavoro volto a definire l'adozione di tabelle standard di costi unitari con riferimento ai costi del personale dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati nell'ambito dei rispettivi Programmi Operativi, ed elaborato una metodologia comune e condivisa con i rappresentanti della Commissione;

Considerato che il succitato studio è frutto dei lavori discussi nel corso dei seguenti incontri:

nel mese di settembre 2016, è stato condiviso, a livello generale, l'impianto metodologico del lavoro;

nel mese di febbraio 2017, è stato rappresentato alla Commissione, da parte del sopracitato Gruppo di Lavoro, quanto recepito nel corso del precedente confronto;

nel mese di giugno 2017, nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, sono stati presentati i primi risultati del lavoro per la semplificazione dei costi del personale;

il 22 novembre 2017, nell'ambito dell'Incontro trilaterale «PON Ricerca e Innovazione» tra l'AdG del PON Ricerca e Innovazione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Commissione europea DG Regio e DG EMPL, sono stati presentati i risultati dello studio finale elaborato dal sopracitato Gruppo di Lavoro ed approvate le tabelle standard dei costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale a valere sui Programmi Operativi FESR 2014-2020, articolati per le tre tipologie di soggetti («Imprese», «Università», «Enti Pubblici di Ricerca») suddivisi per tre macrocategorie di fascia di costo («Alto», «Medio», «Basso»);

Considerata la Relazione speciale (deliberazione n. 4/2014) della Corte dei conti - Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali sulla semplificazione delle regole sui Fondi strutturali;

Considerata la nota di trasmissione (protocollo MIUR n. 21414 del 29 dicembre 2017) e relativi allegati dell'AdG del PON Ricerca e Innovazione d'intesa con l'AdG del PON Imprese e Competitività per le verifiche di propria competenza della versione finale dello studio e relativi allegati parte integrante e sostanziale del presente decreto, al Nucleo di verifica e controllo dell'Agenzia per la coesione territoriale in qualità di Autorità di Audit dei succitati Programmi Operativi;

Considerato, altresì, che i risultati del citato studio concorrono al raggiungimento delle azioni di miglioramento sopra descritte, previste dai rispettivi Piani di rafforzamento amministrativo approvati, e che pertanto è necessario al fine di adottare tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da utilizzare all'interno dei Programmi Operativi 2014-2020 dei rispettivi Ministeri MIUR e MISE, approvare rispettivamente:

la metodologia di calcolo utilizzata nello studio per determinare le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'allegato 1;

le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'allegato 2;

Rilevato che l'utilizzo delle Opzioni semplificate in materia di costi (OSC) all'interno dei progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione costituisce una fondamentale opportunità di innovazione nei processi amministrativi e gestionali delle attività finanziate, con la conseguenza di una significativa riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario e dei tempi di validazione delle rendicontazioni ed erogazione delle risorse che portano ad una riduzione dei tempi di pagamento dei contributi alle imprese, risparmio di risorse pubbliche e ad una accelerazione dei tempi di rendicontazione della spesa alla Commissione europea;

Ritenuto che le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'allegato 2 potranno essere utilizzate per tutte le iniziative finanziate con risorse a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nell'ambito dei Programmi Operativi sopracitati, ed eventualmente per iniziative analoghe finanziate con fonti nazionali o regionali e potranno essere aggiornate periodicamente, utilizzando le metodologie definite nel documento di cui all'allegato 1;

Decretano:

L'approvazione della metodologia di calcolo utilizzata nello studio per determinare le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto;

L'adozione delle tabelle standard dei costi per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che potranno essere utilizzate per tutte le iniziative finanziate con risorse a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nell'ambito dei Programmi Operativi sopracitati, di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 gennaio 2018

*Il direttore generale
per il coordinamento,
la promozione
e la valorizzazione
della ricerca*
DI FELICE

*Il direttore generale
per gli incentivi alle imprese*
SAPPINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2018, reg. n. 1-465



Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020

Sommario

INTRODUZIONE

1. DEFINIZIONE DELLE TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI: METODOLOGIA

2. ATTIVITÀ PRELIMINARE DI RACCOLTA DATI E INFORMAZIONI

2.1. FONTI BIBLIOGRAFICHE

2.2. ELABORAZIONE DEL DATA BASE: CAMPIONAMENTO DEI DATI STORICI

2.2.1. IDENTIFICAZIONE DEI CAMPI DA ANALIZZARE

2.3. ELABORAZIONE DEL DATA BASE: I CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI

3. IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

3.1. CONTROLLI DI CONSISTENZA DEI DATI

3.1.1. INDICIZZAZIONE DEL COSTO ORARIO RENDICONTATO

3.1.2. ANALISI DELLA POPOLAZIONE DEL CAMPIONE E DELLE MACRO CATEGORIE

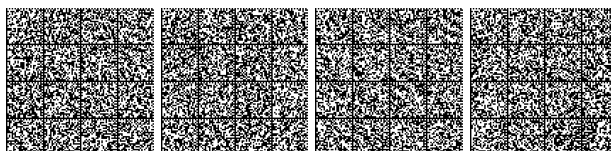
3.2. VALIDAZIONE DEL CAMPIONE

4. CALCOLO DEL COSTO ORARIO STANDARD

4.1. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PERSONALE RISPETTO ALLE DIVERSE FASCE DI COSTO

4.2. TABELLA STANDARD DEI COSTI UNITARI

4.3. ADATTAMENTO DELLE TABELLE STANDARD DEI COSTI UNITARI



INTRODUZIONE

L'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (c.d. *"Opzioni di Semplificazione dei Costi"* - OSC) rappresenta una grande opportunità offerta dall'Unione Europea per semplificare i processi amministrativi, ridurre gli oneri burocratici per le imprese e il sistema della ricerca e orientare gli interventi al raggiungimento dei risultati. In tale ottica, alla luce della normativa comunitaria di riferimento della politica di coesione del periodo di programmazione 2014/2020, la Commissione Europea ha invitato tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Operativi (PO) cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)¹ ad optare per l'adozione della metodologia indicata nei Regolamenti comunitari².

L'applicazione della metodologia dei costi semplificati comporta, da una parte, l'adattamento dei metodi e delle prassi di lavoro dei beneficiari e dell'Autorità di Gestione (AdG) dei PO per sfruttare gli effetti positivi della semplificazione, senza compromettere la legalità e la regolarità della spesa; dall'altra, in generale, comporta una serie di vantaggi sia per l'AdG sia per i beneficiari delle risorse:

▪ *vantaggi per l'Autorità di Gestione:*

- riduzione dei costi di gestione, con particolare riferimento ai costi legati alle verifiche dei rendiconti delle spese sostenute dai beneficiari;
- accelerazione della spesa da certificare alla Commissione Europea così da conseguire il target "N+3" previsto dall'art. 136 del Regolamento UE n. 1303/2013;
- facilitazione per il conseguimento dei target del cd. *"Performance Framework"* e per il conseguente ottenimento definitivo della *"riserva di efficacia dell'attuazione"*;

▪ *vantaggi per i beneficiari:*

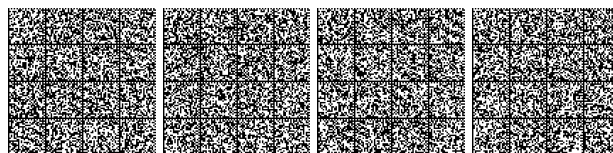
- facilitazione all'accesso ai Fondi SIE da parte delle imprese di minore entità in virtù della semplificazione del processo gestionale e concentrazione delle risorse umane nel conseguimento degli obiettivi strategici del progetto finanziato anziché nella raccolta e verifica dei documenti amministrativo-contabili;
- semplificazione delle modalità di rendicontazione delle spese con conseguente eliminazione della documentazione giustificativa della spesa rendicontata ed abbattimento del rischio di errore nella fase di rendicontazione della stessa;
- riduzione dei costi amministrativi legati alla gestione del progetto finanziato e dei tempi di attesa per l'erogazione delle tranche di contributo.

Per il periodo di programmazione 2014-2020, le OSC sono applicabili attraverso l'utilizzo dei sistemi comunitari o nazionali esistenti per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari; tale previsione facilita, nel caso del FESR, l'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi alle operazioni (sovvenzioni)³ che

¹ Il riferimento è alle indicazioni contenute nella *"Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)"* EGESIF_14-0017.

² Regolamento (UE) n. 1299/2013, art. 19; Regolamento (UE) n. 1303/2013, artt. 67 e 68; Regolamento (UE) n. 1304/2013, art. 14, par. 2, 3 e 4.

³ Regolamento UE n. 1303/2013, art. 67 e 68, par. 1, (recante disposizioni comuni sui fondi comunitari), in combinato disposto con la Nota ESEGIF_14-0017, par. 1.3. Al riguardo si rimanda anche al più recente regolamento (UE) n. 1084/2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili.



prevedono nelle rendicontazioni della spesa una forte incidenza dei costi del personale, come nel presente caso di studio.

In tale contesto, l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 (*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR*), l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014-2020 (*Ministero dello Sviluppo Economico - MISE*) e l'Agenzia per la Coesione Territoriale hanno costituito un Gruppo di Lavoro (GdL) volto a definire l'adozione di tabelle standard di costi unitari con riferimento ai costi del personale dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati nell'ambito dei rispettivi Programmi Operativi, ai sensi dell'art. 67 comma 1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Al gruppo di lavoro ha partecipato, inoltre, in qualità di osservatore indipendente, l'Autorità di Audit dei due sopracitati Programmi Operativi Nazionali (*Nucleo di Verifica e Controllo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - NUVEC*).

In tale ottica, le attività del gruppo di lavoro hanno avuto come obiettivo finale lo sviluppo di una metodologia comune, condivisa con i rappresentanti della Commissione europea (DG Regio) nel corso di quattro confronti:

- nel mese di settembre 2016, è stato condiviso, a livello generale, l'impianto metodologico del lavoro ed è stata avanzata, da parte dei rappresentanti della Commissione, una serie di chiarimenti e riscontri (ed in particolare in merito alla rappresentatività e ai criteri di selezione del "campione" dati da analizzare, al collegamento delle operazioni analizzate con i settori di intervento della intervento della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, alla natura delle operazioni verificate, etc.);
- nel mese di febbraio 2017, è stato rappresentato alla Commissione, da parte del GdL, quanto recepito nel corso del precedente confronto;
- il 23 giugno 2017, nell'ambito dell'ultimo Comitato di Sorveglianza del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, sono stati presentati i primi risultati del lavoro per la semplificazione dei costi del personale;
- il 22 novembre 2017, nell'ambito dell'Incontro trilaterale "PON Ricerca e Innovazione" tra l'AdG del PON Ricerca e Innovazione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e la Commissione Europea DG REGIO e DG EMPL, sono stati presentati i risultati dello studio finale elaborato dal Gruppo di Lavoro ed approvate le tabelle standard dei costi per la rendicontazione delle spese del personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale a valere sui Programmi Operativi FESR 2014-2020, articolati per le tre tipologie di soggetti "Imprese", "Università", "Enti Pubblici di Ricerca" suddivisi per tre macrocategorie di fascia di costo ("Alto", "Medio", "Basso").

Il presente documento illustra il metodo di calcolo che il gruppo di lavoro ha utilizzato per le tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nell'ambito di interventi finanziati con risorse a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nell'ambito dei Programmi Operativi sopracitati, applicabili alle tre principali macro categorie di soggetti (Imprese, Università ed Enti pubblici di Ricerca⁴).

⁴ Enti pubblici di ricerca (EPR): per EPR si intendono gli Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione. Sono esclusi gli organismi di ricerca privati che sono, invece, ricondotti al dominio delle imprese.



1. DEFINIZIONE DELLE TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI: METODOLOGIA

Il presente documento è volto a definire i costi standard per il personale ed è articolato come segue:

- Sezione 1 *“Attività preliminare di raccolta informazioni e dati”*: in questa sezione è descritta la metodologia di raccolta delle informazioni e dei dati e di definizione del campione;
- Sezione 2 *“Elaborazione del metodo di calcolo”* - in questa sezione si riporta l’ipotesi di metodo di calcolo del costo standard elaborato per Imprese, Università, Enti Pubblici di Ricerca.

La metodologia utilizzata ha tenuto conto, in tutte le fasi, delle indicazioni di cui all’art. 67, par.5, lettera a) del citato Regolamento, secondo cui gli importi devono essere stabiliti secondo *“un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato su dati statistici o altre informazioni oggettive o su dati storici verificati dai singoli beneficiari o sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari”*.

Si ritiene utile sottolineare che, in conformità con quanto disposto dai Regolamenti comunitari di riferimento, il gruppo di lavoro si impegna affinché i parametri di costo individuati possano essere oggetto di revisione periodica al fine di valutare l’effettiva congruenza nel tempo. L’esame dei parametri potrà avvenire, a titolo esemplificativo, attraverso l’utilizzo combinato di uno o più strumenti, quali: indicatori economici e variazioni normative o analisi dei sistemi di contabilità generale e analitica dei beneficiari.

2. ATTIVITÀ PRELIMINARE DI RACCOLTA DATI E INFORMAZIONI

Questa fase prevede la raccolta del set di informazioni utili alla definizione del campione, quali:

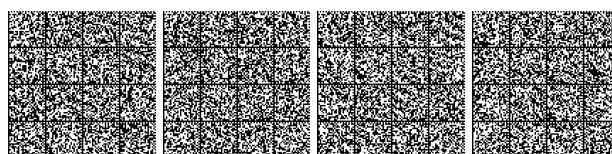
1. fonti bibliografiche;
2. dati storici relativi ai beneficiari dei progetti finanziati nel ciclo di programmazione 2007-2013;
3. dati estratti dai principali contratti collettivi nazionali e/o normative di riferimento delle imprese, Università ed EPR vigilati dal MIUR.

2.1. FONTI BIBLIOGRAFICHE

Questa fase ha costituito il punto di partenza per acquisire le informazioni disponibili allo stato dell’arte, attraverso un’approfondita ricerca bibliografica e una puntuale selezione delle fonti; si è proceduto con un’analisi comparativa della documentazione, la disamina della principale normativa e documentazione comunitaria e nazionale di riferimento e degli studi realizzati da altre amministrazioni in materia di applicazione delle OSC nell’ambito di programmi a valere su fondi FESR, sia livello nazionale che internazionale. Il gruppo di lavoro ha acquisito, altresì, gli studi della Regione Lombardia⁵ e dalla Regione Piemonte⁶ relativi alla definizione del costo unitario per il personale dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati dai POR FESR 2014-2020.

⁵ *“Studio per l’individuazione di nuove modalità per la definizione dei costi standard per le imprese e per il sistema della ricerca nell’ambito delle azioni della programmazione comunitaria POR FESR – Metodo di calcolo delle unità di costo standard”*, approvato con D.G.R. n. X/4664 del 23 dicembre 2015.

⁶ *“POR Piemonte FESR 2014/2020 – Opzioni di semplificazione dei costi (OSC). Approvazione della metodologia e delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di R&S”*, approvato con D.D. n. 311 del 31 maggio 2016.



2.2. ELABORAZIONE DEL DATA BASE: campionamento dei dati storici

La definizione del data base è stata basata sulla raccolta e sull'analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato. Il CINECA⁷, che gestisce per conto del MIUR e del MISE i relativi applicativi gestionali in cui confluiscono i documenti progettuali (tecnico-scientifici ed amministrativo-contabili, ivi comprese check-list di verifica) dei beneficiari, è stato incaricato di creare una banca dati *ad hoc* contenente le informazioni necessarie ai fini dello studio nonché di estrarre un apposito report.

In questa fase, è stata elaborata una base dati implementata sulla storicità dei progetti ottenendo da quelli realizzati nel periodo 2009 - 2016 della precedente programmazione - assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell'attuale ciclo 2014-2020 – le informazioni necessarie per l'analisi e la definizione del campione per la determinazione del costo orario standard del personale dipendente per le Imprese, le Università e gli EPR.

In base alla disponibilità di informazioni presenti sui database dei gestionali MIUR e MISE e dello stato di avanzamento delle misure, sono stati individuati gli interventi del precedente ciclo di programmazione da assumere come base dati con l'indicazione, per ciascuna Amministrazione, del programma operativo e del relativo fondo di riferimento, come sintetizzato nella tabella di seguito riportata.

TABELLA 1 - Elenco degli interventi oggetto dell'analisi

Amministrazione	Programma Operativo	Intervento/bando	Acronimo	Fondo
MIUR	Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 (PON)	Progetti di Ricerca Industriale per innovare prodotti e servizi delle imprese dell'Area Convergenza e renderle più competitive (<i>Bando D.D. 1/Ric. del 18/01/2010</i>)	PON01	FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e fondi nazionali
		Potenziamento e consolidamento di Distretti e Laboratori già esistenti, o alla creazione di nuovi Distretti e Aggregazioni pubblico-private (<i>Bando D.D. 713/Ric. del 29/10/2010</i>)	PON02 (II) e PON03 (III)	
		Smart Cities e Communities (<i>Bando D.D. 84/Ric. del 02/03/2012</i>)	PON04	
	Piano di Azione Coesione (PAC)	Progetti di Ricerca Industriale per innovare prodotti e servizi delle imprese dell'Area Convergenza e renderle più competitive (<i>Bando D.D. 1/Ric. del 18/01/2010</i>)	PON01-PAC	
		Creazione di nuovi Distretti e Aggregazioni pubblico-private (<i>Bando D.D. 713/Ric. del 29/10/2010</i>)	PON03 (III) - PAC	
		Interventi per Start-up innovative (<i>Bando D.D. 436 del 13/03/2013</i>)	START-UP	
MISE	Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007 -2013 (PON)	Progetti di Innovazione Industriale:	PII PII-PAC Legge 46/82	FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e fondi nazionali
	Piano di Azione Coesione (PAC)	▪ Efficienza Energetica (<i>D.M. 05/03/2008</i>) ▪ Mobilità Sostenibile (<i>D.M. 19/03/2008</i>) ▪ Nuove Tecnologie per il Made in Italy (<i>D.M. 10/07/2008</i>) ▪ Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica F.I.T. (<i>Legge 46/82</i>)		

⁷ Il CINECA è il Consorzio interuniversitario senza scopo di lucro formato da 70 università italiane, 8 Enti di Ricerca Nazionali e il MIUR.



La situazione iniziale generale, relativa ai decreti di concessione e di rettifica eventuali, è composta da n. 724 progetti, n. 3.314 operazioni (SAL), per un costo totale pari ad Euro 4.717.992.511,89; al riguardo la Tabella 2 di seguito riportata evidenzia la dimensione finanziaria e numerica degli interventi inizialmente considerati.

Nell'ambito degli interventi individuati sono state prese in considerazione solo le operazioni che disponevano della dichiarazione finale di spesa validata, al fine di rispettare le indicazioni contenute nelle *Linee guida alle opzioni semplificate*, che stabiliscono che, nel caso in cui si ricorra all'analisi dei dati storici, questi ultimi debbano essere verificati. Si specifica che, nel caso in cui il finanziamento di un'operazione sia stato rendicontato in un'unica dichiarazione finale di spesa, è stata considerata solo quest'ultima; nel caso, invece, di più dichiarazioni di spesa, oltre a quella finale sono state considerate anche quelle intermedie validate.

Al fine di identificare le operazioni da analizzare rispetto agli interventi individuati sono stati stabiliti i seguenti criteri di selezione del campione:

- operazioni rendicontate in modalità elettronica/strutturata, ovvero operazioni i cui dati sono disponibili nelle banche dati delle Amministrazioni di riferimento con attività di rendicontazione relativa agli anni dal 2009 al 2016;
- operazioni relative ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- operazioni relative a voci di costo di personale dipendente;
- operazioni validate, ovvero verificate dal controllo di I livello;
- operazioni non stralciate, ovvero senza stralci di spesa dunque con spese di personale ammesse dal controllo di I livello equivalenti alle spese rendicontate dai soggetti beneficiari.

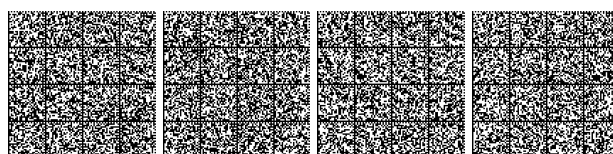
TABELLA 2 - Numerosità di progetti/operazioni e dimensione finanziaria degli interventi

GESTORE	Interventi	DECRETO DI CONCESSIONE (o eventuale RETTIFICA)				COSTI EFFETTIVAMENTE RENDICONTATI			
		N. prog.	Costo TOTALE (€)	di cui PON/PAC ⁸	di cui PERSONALE	Costo del PERSONALE (€) ⁹	VALIDATO NON STRALCIATO		
							Costo del PERSONALE (€)	N. prog.	N. SAL
MIUR	PON01	156	1.441.515.932,02	1.260.515.325,44	714.512.920,80	N.D.	21.743.989,79	84	188
	PON02	50	455.162.870,46	455.162.870,46	230.966.724,82	86.555.496,58	27.297.650,15	26	69
		80	638.823.017,34	638.823.017,34	330.065.465,72	43.350.150,09	18.550.952,08	42	123
	PON04	8	260.590.209,49	260.590.209,49	131.220.474,19	54.388.782,26	40.868.736,14	7	24
	Start UP	42	31.713.580,88	31.713.580,88	20.385.654,15	5.323.419,32	2.651.876,27	31	67
MISE	PII	172	1.491.845.108,70	283.142.366,22	N.D.	112.801.051,67	112.801.051,67	119	222
	L. 46	216	398.341.793,00	79.526.814,00	N.D.	N.D.	32.747.253,46	58	111
TOTALE		724	4.717.992.511,89	3.009.474.183,83	1.427.151.239,68	302.418.899,92	256.661.509,56	367	804

Dati elaborati dal CINECA

⁸ I valori in tabella fanno riferimento a tutti i costi sostenuti nell'ambito delle 4 Regioni Convergenza.

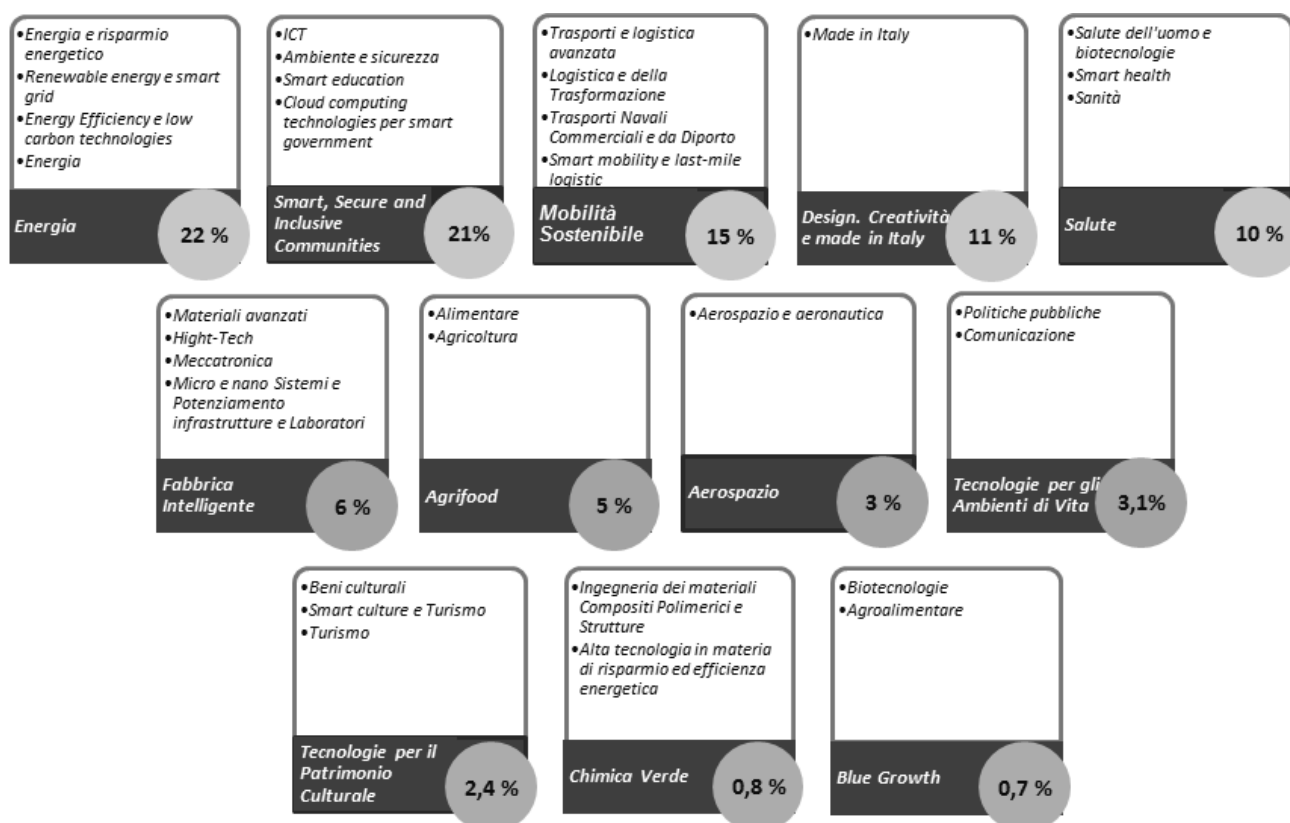
⁹ I costi del personale indicato in tabella sono relativi a quelli gestiti sugli applicativi gestionali del CINECA esclusivamente in modalità "strutturata" (tale cioè da consentirne l'utilizzo e l'aggiornamento di analisi e verifiche in corso di attuazione dei medesimi progetti).



La popolazione del campione è stata ulteriormente estesa, integrando in modalità manuale le informazioni non presenti in alcuni campi sia per i progetti MIUR sia per quelli MISE; al fine di massimizzare la significatività del campione sono state selezionate quelle operazioni che presentavano una maggiore variabilità di soggetti beneficiari e si è effettuata una mappatura delle aree di specializzazione intelligente delle operazioni campionate, così da ricondurre le operazioni ai principali settori di intervento della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI). In questo senso, come riportato nella figura seguente, si segnala una significativa evidenza della corrispondenza tra il campione dei dati analizzati con tutti i settori SNSI, pur con diverse percentuali di attuazione.

In questo senso, infatti, il campione dei dati storici registra una prevalenza di progetti di ricerca realizzati nell'ambito dei settori dell'Energia e delle Smart, Secure and Inclusive e meno, invece, nei settori nell'ambito della Chimica Verde e del Blue Growth.

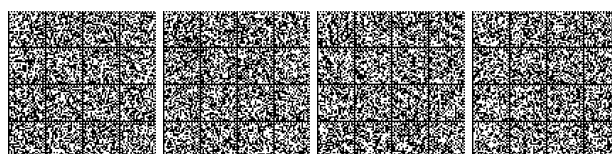
FIGURA 1 - Significatività del campione: corrispondenza con i settori SNSI



2.2.1. IDENTIFICAZIONE DEI CAMPI DA ANALIZZARE

Data la pluralità di interventi finanziati da due diverse Amministrazioni, è stato necessario uniformare le informazioni e definire un set comune di dati, composto dalla seguente pluralità di campi accorpati, al solo scopo di una più agevole lettura in questa sede, in quattro sezioni:

- **Anagrafica di progetto**, questa sezione comprende i seguenti dati:
 - *Istituzione*, indica l'organo di governo dell'intervento;
 - *Strumento*, riporta il regime di aiuto di riferimento;
 - *Codice progetto*, così da ottenere i dati a livello di singola operazione cofinanziata;
 - *Soggetto beneficiario*, beneficiario delle agevolazioni;
 - *Codice fiscale*;
 - *Tipologia*, come previsto dal bando di riferimento;
 - *Natura giuridica e Dimensione impresa*;
 - *Macro tipo beneficiario*, mostra le categorie dei soggetti beneficiari riconducibili a tre macro tipologie: Impresa, Università, EPR;
 - *Data avvio e data conclusione progetto*;
 - *Progetto concluso* (si/no).
- **Rendicontazione Stato Avanzamento Lavori (SAL)** questa sezione comprende i seguenti dati:
 - *Numero del SAL*;
 - *Periodo di spesa* (dal - al);
 - *Anno riferimento*;
 - *Voce costo*, descrive la categoria di spesa (Ricerca industriale o Sviluppo sperimentale).
- **Dati del fornitore**, indica il personale dipendente impegnato nel progetto e rendicontato dal beneficiario:
 - *Nome, Cognome*;
 - *Codice Fiscale*;
 - *CCNL*, riporta il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riferito al dipendente; *Fonte CCNL*, indica la fonte dell'informazione del CCNL di riferimento;
 - *Qualifica*, indica la qualifica contrattuale/mansione del personale rendicontato;
 - *Macro qualifica*, ovvero il raggruppamento dei vari livelli stabilito ai fini del presente studio (Alto, Medio, Basso);
 - *Livello*, livello contrattuale del personale;
 - *Costo effettivo annuo*, indica il Costo totale annuo lordo dato dalla somma delle seguenti voci di costo al netto di IRAP (*Retribuzione Diretta*, calcolata su Retribuzione lorda mensile x 12 mensilità; *Retribuzione differita*, comprensiva di rateo TFR, 13ma, 14ma; *Oneri*, che includono contributi INPS e INAIL a carico del beneficiario non compresi in busta paga; *Ulteriori costi*, ad esclusione degli emolumenti *ad personam*);



- *Monte ore annuo*, evidenzia il numero totale di ore annue da CCNL al netto di ferie, permessi retribuiti, festività sopresse, festività cadenti in giorni lavorativi;
 - *Costo orario*, costo orario rendicontato desunto dal costo totale annuo lordo/monte ore annuo;
 - *Costo orario indicizzato*, costo orario rendicontato indicizzato al 2016 secondo i coefficienti di rivalutazione monetaria ISTAT;
 - *Somma ore svolte*, ore totali svolte dal lavoratore per il progetto oggetto di rendicontazione;
 - *Importo ammesso*, corrispondente al costo del lavoro rendicontato ammissibile;
 - *Unico Strutturato*, costo del lavoro certificato con dichiarazione di spesa validata.
- **Dati riferiti all'ambito territoriale e ai settori di riferimento**, questa sezione comprende i seguenti dati:
- *Settore/Ambito progetto*, riporta il settore nell'ambito del quale il progetto è realizzato;
 - *Settore SNSI*, corrisponde ai 12 settori di intervento della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI);
 - *Regione*, riporta la regione nell'ambito della quale il progetto è realizzato.

I documenti di spesa relativi ai costi del personale si riferiscono all'arco temporale 2009-2016, in linea con le prescrizioni contenute nelle *Linee Guida* che stabiliscono di "ottenere dati contabili relativi a un periodo di almeno tre anni in modo da identificare eventuali circostanze eccezionali che si siano ripercosse sui costi reali in un anno determinato nonché le tendenze degli importi dei costi. Il periodo di riferimento triennale è usato per tenere conto delle fluttuazioni annuali". Al fine di avere un quadro più specifico, per ogni record individuato sono stati valorizzati altresì i seguenti campi:

- *Intervento*, per ricondurre ogni record al fondo di riferimento e al relativo bando;
- *Macro Tipologia Beneficiario*, per ricondurre il beneficiario tra Imprese, Università e EPR;
- *Anno*, ossia l'anno di emissione del documento di spesa, così da effettuare successivamente l'indicizzazione del costo orario secondo i coefficienti ISTAT al 2016.

In base alla succitata *query*, è stata estratta una base dati master relativa a n. 367 progetti per il periodo 2009-2016, così come articolati nei due sottostanti grafici suddivisi tra progetti MIUR e progetti MISE.

GRAFICO 1.a - Progetti MIUR

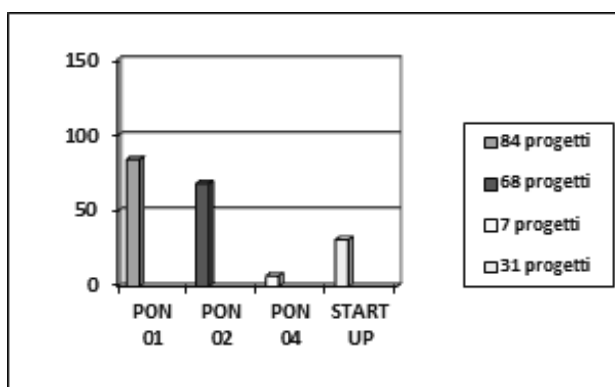
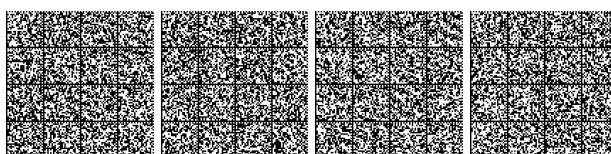
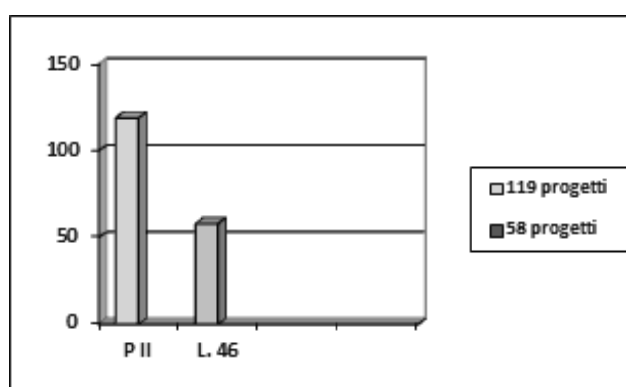


GRAFICO 1.b - Progetti MISE



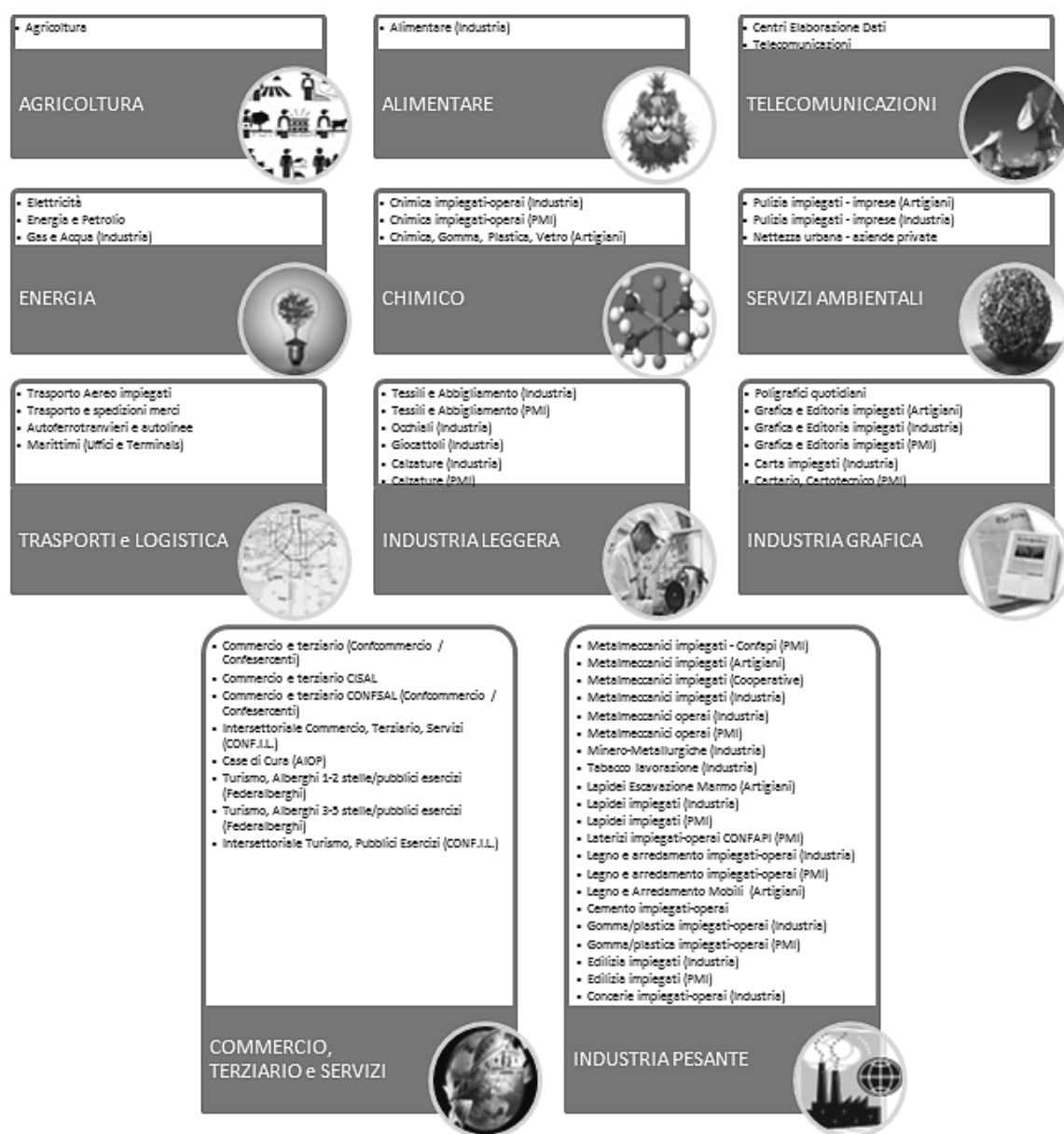
2.3. ELABORAZIONE DEL DATA BASE: I CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI

L'approccio metodologico seguito presuppone altresì la validazione del campione sia attraverso la raccolta dati dei principali CCNL (per le annualità 2013, 2014, 2015) e delle specifiche normative di lavoro di riferimento nell'ambito delle imprese, sia dei costi medi orari caratteristici di Università ed EPR. Di seguito, si fornisce un maggior dettaglio per le macro categorie di soggetti selezionati.

IMPRESE

Per le imprese sono stati censiti a livello nazionale più di 60 dei principali CCNL, prendendo in considerazione i valori relativi all'arco temporale 2013 - 2015 (che coincidono con gli anni di riferimento delle operazioni di spesa sopra richiamate), con riferimento ai settori presenti nel parco operazioni selezionato.

FIGURA 2 - Contratti collettivi nazionali di riferimento dello studio



Nello specifico, alla retribuzione tabellare indicata nei singoli CCNL è stato applicato un fattore correttivo che ha tenuto conto dell'aggiunta degli oneri differiti e riflessi (es. TFR, INPS, INAIL e ulteriori Fondi Dirigenti) stimati sulla base della normativa vigente; conseguentemente, per ottenere il costo orario medio finale per profilo e livello, gli importi annuali dei CCNL così ottenuti, sono stati suddivisi per un monte ore annuo pari a 1.720 ore (c.d. "1720 fixed hours", come stabilito dalle ultime Linee Guida CE in materia di costi semplificati).

Nella figura seguente è data evidenza della significatività dei diversi CCNL sul campione dei dati storici analizzati. In questo senso, nell'ambito dei progetti di ricerca realizzati nel corso degli ultimi anni, si è registrata una prevalenza di personale rendicontato nell'ambito di 3 contratti nazionali: "Metalmeccanici-Industria", "Chimica" e "Commercio e Terziario".

FIGURA 3 - Significatività del Campione: distribuzione dei CCNL nell'ambito del campione

Peso dei CCNL imprese rispetto al campione	
CCNL*	%**
METALMECCANICI - INDUSTRIA	60,30%
CHIMICA	8,59%
COMMERCIO - TERZIARIO	8,24%
....	

* Visto le diverse terminologie con cui sono stati acquisiti i CCNL, i suddetti sono stati raggruppati in 19 macro- categorie

** Rapporto tra le spese rendicontate del personale rispetto al contratto di riferimento e la spesa complessiva

ENTI PUBBLICI DI RICERCA (EPR) VIGILATI DAL MIUR

Si è proceduto ad acquisire i dati relativi al CCNL del personale impiegato nei progetti di ricerca e innovazione delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione. In particolare, è stato preso in considerazione il comparto non dirigente per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il secondo biennio economico 2008-2009, oltre ai dati del CCNL del personale non dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il secondo biennio economico 2008-2009, unitamente alla contrattazione integrativa adottata a livello di Ente. Le informazioni fornite dagli Enti, pur facendo riferimento al 2015, sono tratte dai dati della contrattazione nazionale sopra menzionata, a causa del blocco della contrattazione intervenuto a partire dal 2010.

In considerazione della frequenza di partecipazione degli enti sopracitati agli interventi finanziati in ambito di ricerca e innovazione a valere sui fondi PON, è stato ritenuto di limitare l'analisi ai soli EPR vigilati dal MIUR, elencati di seguito:

- A.S.I. - Agenzia spaziale italiana;
- C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste;
- I.N.A.F. - Istituto Nazionale di Astrofisica;



- I.N.D.A.M. - Istituto Nazionale di Alta Matematica;
- I.N.F.N. - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
- I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- I.N.R.I.M. - Istituto nazionale di ricerca metrologica;
- Istituto Italiano di Studi Germanici;
- Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - O.G.S.;
- Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche "ENRICO FERMI";
- Stazione Zoologica "ANTON DOHRN".

Al fine di raccogliere i dati necessari, il MIUR ha interessato le Direzioni Generali di ciascun ente di ricerca vigilato, che hanno fornito tabelle contenenti il costo del personale suddiviso per ente, per livello e fascia d'appartenenza.

Nello specifico, i valori acquisiti da ciascun EPR sono formati da:

- valore individuato dal CCNL + valore individuato dalla contrattazione integrativa di ente (lordo dipendente);
- oneri fiscali, assistenziali e previdenziali (a carico dell'ente - "lordissimo"¹⁰),
- dettaglio IRAP (da detrarre al valore del "lordissimo" in quanto costo non ammissibile).

Per giungere alla determinazione di un costo reale orario per ente, sono stati altresì acquisiti dagli EPR i dati sulle ore produttive annue.

UNIVERSITÀ VIGILATE DAL MIUR

Per le Università si è proceduto ad acquisire i dati relativi ai costi orari medi caratteristici di Ateneo (corrispondenti al costo lordo Ente comprensivo di oneri fiscali, assistenziali e previdenziali) per le annualità 2014, 2015 e 2016 relativamente alle quattro categorie del personale universitario¹¹ delle principali Università beneficiarie di progetti di ricerca nelle medesime annualità di analisi; gli importi in questione sono stati conseguentemente suddivisi per il relativo monte ore annuo di 1.500 ore, così come disposto dalla vigente normativa nazionale.

In analogia a quanto fatto per gli EPR, si è proceduto ad acquisire i dati relativi al personale docente e ricercatore delle Università statali, il cui trattamento è definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2011, n. 232, in attuazione di quanto previsto dalla Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 8, ed i dati relativi al personale tecnico amministrativo il cui trattamento economico è definito dalla contrattazione nazionale e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Università.

¹⁰ Il lordissimo ente equivale al valore individuato dal CCNL sommato al valore individuato dalla contrattazione integrativa e agli oneri fiscali e previdenziali.

¹¹ Le quattro categorie del personale sono: Professore Ordinario, Professore Associato, Ricercatore, Personale Tecnico Amministrativo.



3. IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Come anticipato nel precedente *par. 2.2.*, la popolazione del campione iniziale consiste in n. 724 progetti per un costo totale del personale pari a circa 1.4 miliardi euro.

Si è conseguentemente proceduto ad una “scrematura” delle operazioni presenti nelle banche dati escludendo sia quelle che hanno subito decurtazioni dovute a controlli dell’Autorità di certificazione, di Audit (II livello) e/o di altri soggetti (es. controlli comunitari, GdF, etc.) sia quelle che hanno presentato anomalie in termini di costo orario indicato in sede di rendicontazione da parte del soggetto beneficiario.

Il costo orario medio utilizzato dai beneficiari ai fini della rendicontazione delle spese di personale è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{costo orario medio} = \frac{\text{costo effettivo}}{\text{monte ore}}$$

Sulla base del costo orario medio calcolato dal beneficiario con la formula di cui sopra e delle ore effettivamente svolte dal lavoratore, certificate dai timesheet del singolo lavoratore dipendente, il soggetto beneficiario ha poi determinato l’effettivo importo da rendicontare.

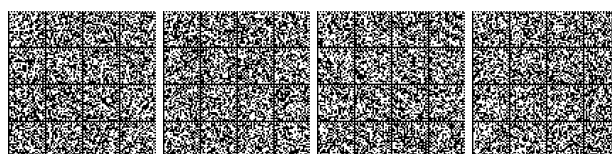
Più in particolare, le anomalie riscontrate possono derivare da errori di rendicontazione riferibili al costo effettivo - direttamente legato alla retribuzione annua lorda - per cause imputabili alla rendicontazione di costi relativi a periodi differenti dalla annualità completa, oppure ad un monte ore che in alcuni casi risulta rendicontato secondo una ripartizione diversa da quella annuale. In taluni casi, gli esperti dei controlli di I livello hanno gestito gli errori dei beneficiari esternamente al sistema informatico strutturato, direttamente nei verbali in formato pdf, pertanto la banca dati strutturata riporta informazioni non corrette che è stato necessario escludere dall’analisi.

Si è proceduto, altresì, alla “pulizia” di alcuni campi del database che presentavano errori materiali e/o una mancata standardizzazione, derivanti dalla possibilità di inserimento libero del testo nel file di rendicontazione. Ad esempio, nel campo “*Denominazione soggetto*” spesso i soggetti presentano una pluralità di denominazioni (es. Consiglio nazionale delle Ricerche, CNR, Istituto CNR, etc.) oppure nel campo “*Livello*” sono riportate una pluralità di denominazioni corrispondenti allo standard previsto dal contratto di lavoro di riferimento (es. Livello 1, I, Liv. 1, 1, etc.).

Infine, poiché alcuni dati non sono presenti ad oggi nelle banche dati di riferimento in modalità “strutturata”, come ad esempio il campo relativo al “*CCNL*”, è stato necessario ricavare le informazioni dalla documentazione giustificativa di spesa e popolare la banca dati in modalità manuale al fine di completare il database con le informazioni necessarie allo studio.

Vista la portata della documentazione e del conseguente lavoro di inserimento manuale, questa operazione è stata svolta su un campione statisticamente significativo delle operazioni individuate.

A seguito di questa prima selezione degli interventi, al fine di identificare le operazioni su cui basare il metodo di calcolo dei costi standard è stato necessario effettuare una rifinitura dei dati emersi dalla *query* succitata.



Pertanto, dai 52.211 record complessivi sono stati stralciati quelli ricadenti nelle casistiche di seguito indicate:

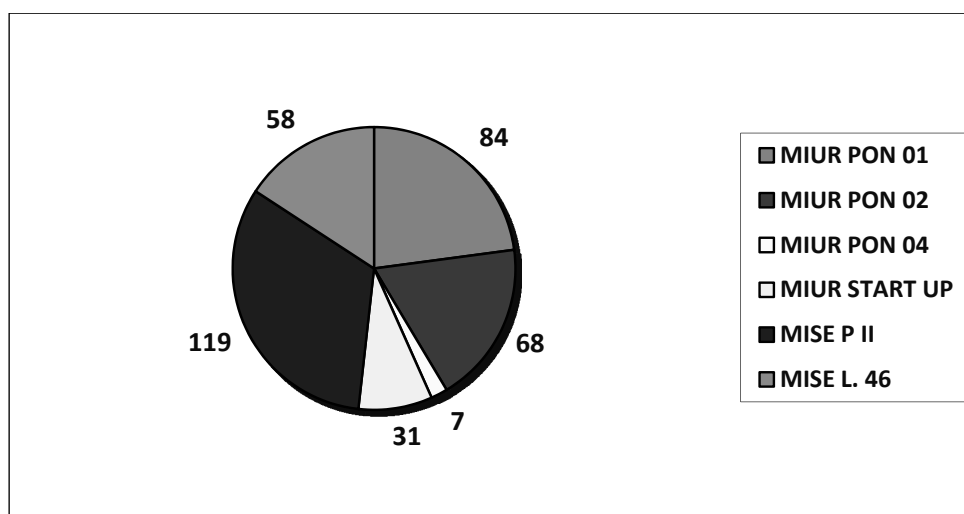
- 18.891 record, unicamente considerati, appartenenti a progetti privi della dichiarazione di spesa finale validata o con stralci, nonché ad operazioni ricadenti in ulteriori casistiche; di seguito si specifica il relativo dettaglio:

- 15.843 record, privi di dichiarazione di spesa finale validata ovvero con stralci;
- 122 record, unicamente considerati, relativi a progetti per i quali il beneficiario non ha indicato una “*classificazione ente*” riconducibile alle categorie di “Imprese”, “Università” e “EPR”;
- 2.926 record, unicamente considerati, relativi a progetti per i quali il beneficiario non ha indicato la “*macro qualifica*” riconducibile alle fasce “Alto”, “Medio” e “Basso”.

Le operazioni di scrematura e pulizia della banca dati sono state utili per determinare il campione (si veda al riguardo il *Grafico 2* sottostante), costituito in definitiva da:

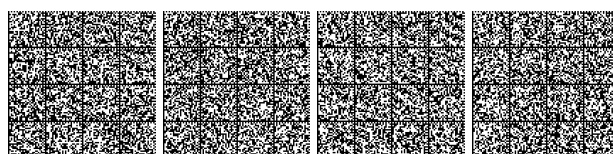
- 367 progetti e 33.320 record;
- 804 operazioni (SAL), di cui 471 di progetti MIUR e 333 di progetti MISE.

GRAFICO 2 - Nr. progetti MIUR e MISE suddivisi per iniziativa



3.1. CONTROLLI DI CONSISTENZA DEI DATI

L'art. 67, par. 5, del Regolamento UE n. 1303/2013 prevede che gli importi relativi alle tabelle standard di costi unitari possono essere stabiliti su “*dati storici verificati dei singoli beneficiari*”. Pertanto, oltre ad aver trattato i dati secondo i criteri indicati precedentemente, si è proceduto ad effettuare un controllo di consistenza in grado di garantire valori significativi ed effettivamente utilizzabili nella definizione delle unità di costo standard. Un ulteriore elemento dell'analisi è rappresentato dalla valutazione delle decurtazioni applicate in sede di verifica rendicontale per irregolarità nella gestione della documentazione giustificativa. Tali decurtazioni, nell'ipotesi di applicazione dei costi standard, non hanno più ragione di esistere e, dunque, si è proceduto ad escludere i valori “anomali”.



Per definire i costi orari standard da applicarsi alle spese del personale è stato necessario effettuare le seguenti ulteriori operazioni:

- 1) indicizzazione del costo orario rendicontato secondo i coefficienti ISTAT (2016);
- 2) analisi dell'intera popolazione del campione e dei sottoinsiemi *"Imprese"*, *"Università"* ed *"EPR"*.

3.1.1. INDICIZZAZIONE DEL COSTO ORARIO RENDICONTATO

Considerato che i costi del personale sono riferiti ad annualità precedenti, si è ritenuto opportuno provvedere all'adeguamento dei valori ai parametri inflattivi. A questo fine si è optato per l'utilizzo dei coefficienti di rivalutazione monetaria ISTAT ed in particolare il *"FOI(nt) 3.5 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - Generale al netto dei tabacchi"* al 2016. Gli indici di rivalutazione ricavabili dalle tabelle ISTAT al 2016 indicano un indice di rivalutazione come di seguito riportato:

Annualità riferimento	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Coefficienti	1,087	1,070	1,042	1,011	1,000	0,998	0,999	1,000

Allo scopo di determinare l'effetto della semplificazione, si è provveduto ad applicare tali parametri al campione analizzato moltiplicando il costo orario rendicontato nell'anno di riferimento per il relativo coefficiente ISTAT.

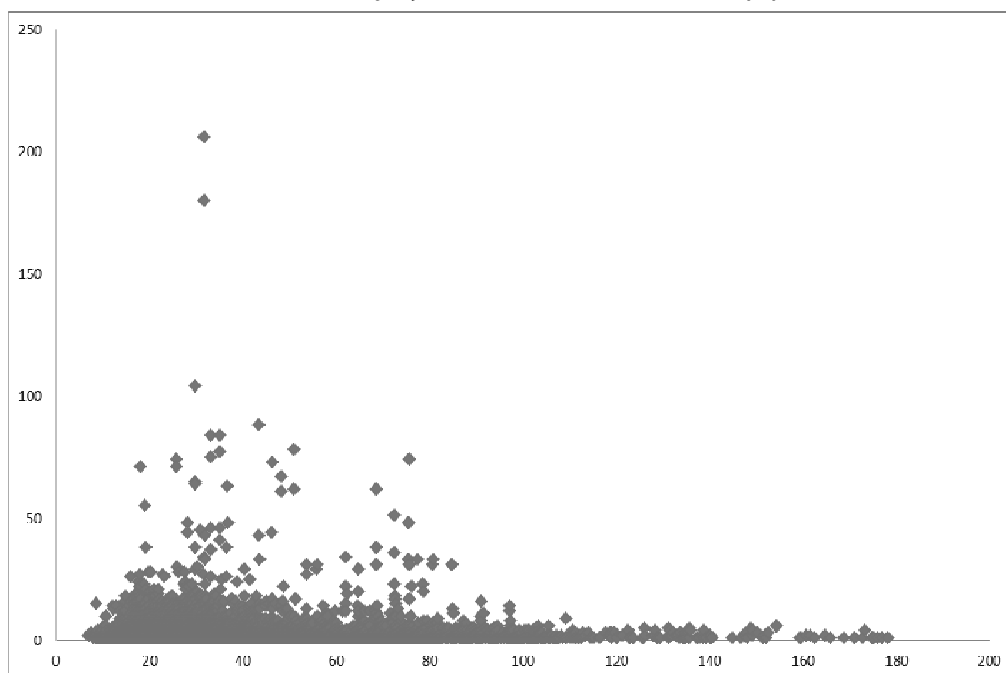
3.1.2. ANALISI DELLA POPOLAZIONE DEL CAMPIONE E DELLE MACRO CATEGORIE

Per analizzare il campione si è, altresì, ritenuto utile elaborare un grafico a dispersione, attraverso un'operazione preliminare di arrotondamento del costo medio indicizzato. L'arrotondamento è stato effettuato attraverso la relativa funzione xls; successivamente è stata elaborata una tabella pivot, con conteggio a livello di record, dei costi orari indicizzati e arrotondati, così da ottenere la distribuzione delle frequenze dei singoli costi orari medi rendicontati utilizzando un *range* di costo orario compreso tra € 6,00 e € 180,00, ovvero escludendo i valori anomali.

La distribuzione dei costi orari rilevati (di cui al grafico 3 di seguito riportato) mostra una forma a campana unimodale non simmetrica, con una forte concentrazione intorno al valore medio (€ 39,00/ora) e una coda lunga a destra. Come atteso, ciò dipende dalla presenza di un numero ridotto di costi orari alti e da un livellamento delle retribuzioni verso valori medio-bassi. Oltre a pochi valori estremamente elevati, si riscontrano anche alcuni valori eccessivamente bassi. Per valutare la presenza di valori anomali da escludere dal calcolo dei valori medi, è necessario tenere conto del fatto che una delle variabili in base alla quale è suddivisa la popolazione (qualifica professionale o mansione) influenza i livelli di costo medio.

È, infatti, possibile assumere che ci sia una correlazione fra il livello professionale del soggetto rendicontato e il suo costo orario. Quindi, si è ritenuto opportuno indagare le distribuzioni non solo nel complesso della popolazione, ma anche internamente ai singoli strati della variabile in questione: un importo eccessivamente alto per una classe di professionisti può essere, invece, nella media per un'altra.



GRAFICO 3 - Distribuzione di frequenza del costo orario dell'intera popolazione

Esaminando le distribuzioni per macro-qualifica (di cui ai grafici 3a, 3b e 3c di seguito riportati), è emerso che in alcuni casi le distribuzioni sono simili a quella principale e in altri casi sono più erratiche. È possibile, infatti, ritenere che ciò dipenda dal fatto che la maggior parte dei soggetti censiti appartenga a tipologie di impiego per cui la retribuzione è strettamente dipendente dai contratti nazionali (come ad esempio gli “Impiegati” o gli “Operai”, che costituiscono la maggior parte dei record per le Imprese). In questo senso il dato si mostra meno omogeneo nel caso di figure meno collegate a contrattualizzazioni standard (come ad esempio i Dirigenti, Collaboratori, etc.) oppure, nel caso degli EPR, dove la minore numerosità delle rilevazioni rispetto alle Imprese rende il dato più sensibile a significative variazioni. Anche nel caso degli EPR si può comunque notare la presenza di alcuni valori anormalmente bassi (a sinistra). Di seguito si riportano le singole distribuzioni delle frequenze dei tre sottoinsiemi “Imprese”, “Università” ed “EPR”.

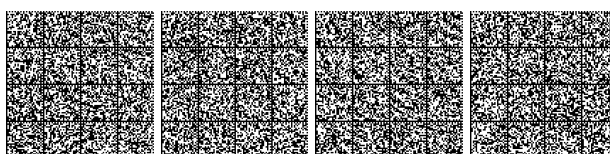
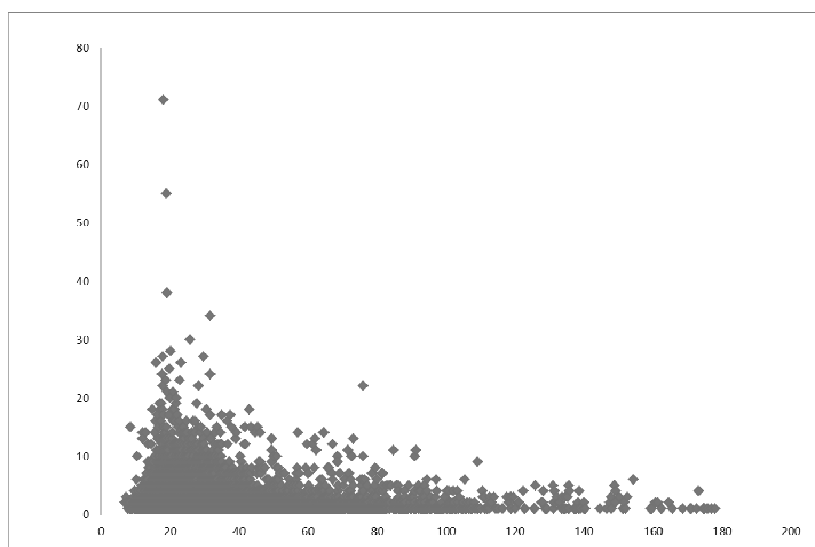
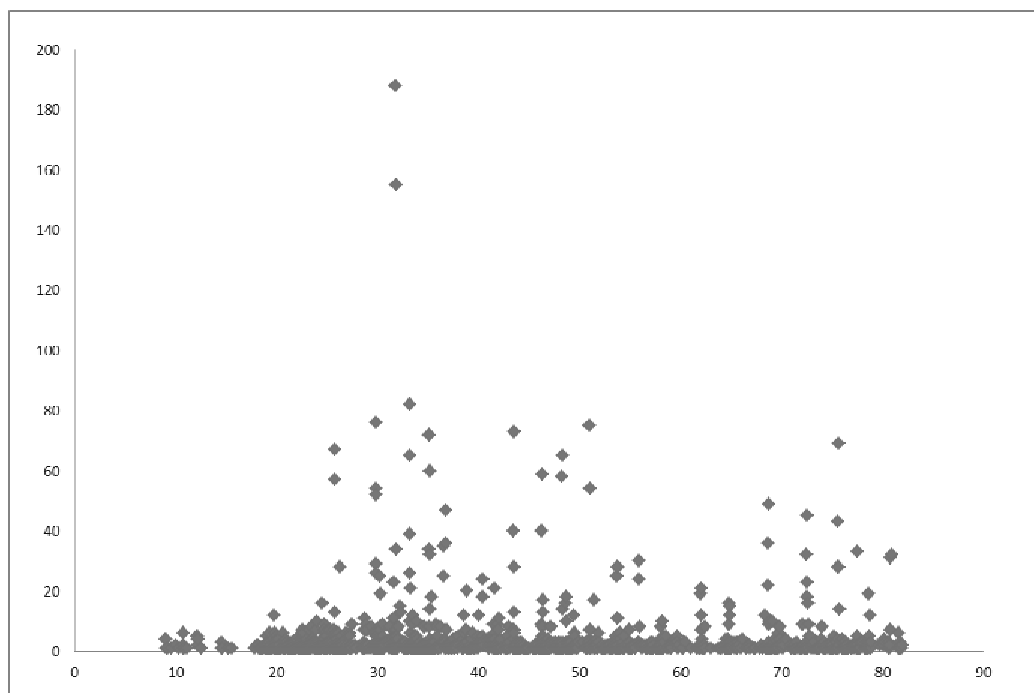
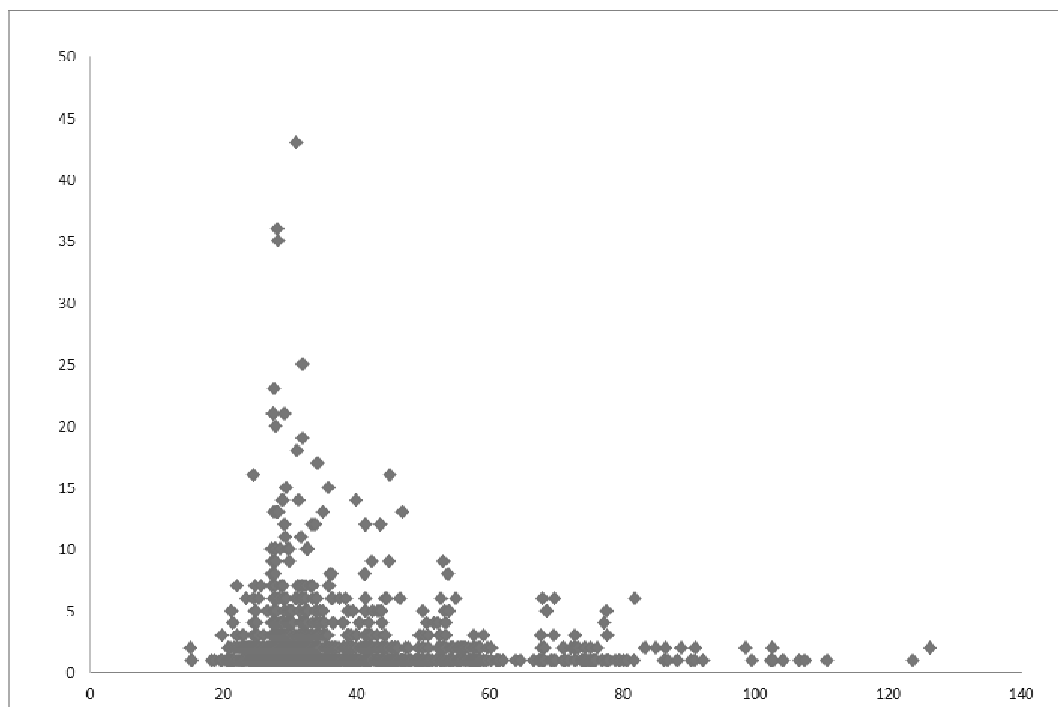
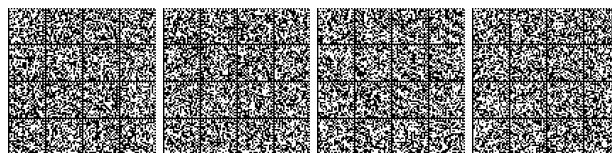
GRAFICO 3 a - Distribuzione di frequenza del costo orario del sottoinsieme “IMPRESE”

GRAFICO 3 b - Distribuzione di frequenza del costo orario del sottoinsieme "UNIVERSITÀ"**GRAFICO 3 c - Distribuzione di frequenza del costo orario del sottoinsieme "EPR"**

In base a sopracitate considerazioni, si è ritenuto opportuno calcolare i valori medi escludendo i valori estremi (sia alti che bassi). Tali valori non sono stati eliminati dalla serie, ma sono stati esclusi dal solo calcolo delle medie, per consentire il mantenimento della rappresentatività del campione nella fase di validazione del medesimo.



Nello specifico, alla luce dei dati emersi dal campione, per tener conto delle differenti fasce di livello di costo sono state individuate, per ciascuna delle tre tipologie di soggetto beneficiario, le seguenti qualifiche:

- per il sottoinsieme “IMPRESE”, sono state individuate tre fasce di livello: alto (per i livelli dirigenziali); medio (per i livelli di quadro), basso (per i livelli di impiegato/operaio);
- per il sottoinsieme “UNIVERSITA’”, sono state individuate le seguenti fasce: alto (professore ordinario), medio (professore associato), basso (ricercatore/tecnico amministrativo);
- per il sottoinsieme “EPR”, sono state infine individuate le seguenti fasce: alto (dirigente di ricerca e tecnologo I livello, primo ricercatore e tecnologo II livello), medio (ricercatore e tecnologo III livello), basso (IV, V, VI e VII livello, collaboratore tecnico - CTER, collaboratore amministrativo).

In ogni caso per tutte e tre le tipologie di soggetti si è proceduto attraverso l’aggregazione dei record riconducibili ad ogni lavoratore. In questo senso per ognuno è stato inserito il campo “anno”, “costo medio orario” e “ore rendicontate”. Nei casi in cui sono emersi costi orari diversi per differenti annualità è stato imputato un record per ogni costo orario diverso e per ogni annualità; in presenza di uno stesso costo orario per le diverse annualità, le ore rendicontate sono state sommate in un unico record ed è stata considerata l’ultima annualità.

3.2. VALIDAZIONE DEL CAMPIONE

Al fine di considerare le diverse fasce di costo orario legate alla qualifica e al livello del lavoratore in un’ottica di semplificazione, sono state, dunque, ipotizzate tre macro categorie di fasce: “Alto”, “Medio” e “Basso”, il cui risultato stimato atteso a conclusione del presente studio è riportato nella tabella di seguito riportata.

TABELLA 3 - Matrice 3x3 Indicazione dei costi standard per tipologia di soggetto e categoria di fascia

SOGGETTO / FASCIA	IMPRESE	UNIVERSITA’	EPR
ALTO	Costo standard 1	Costo standard 4	Costo standard 7
MEDIO	Costo standard 2	Costo standard 5	Costo standard 8
BASSO	Costo standard 3	Costo standard 6	Costo standard 9

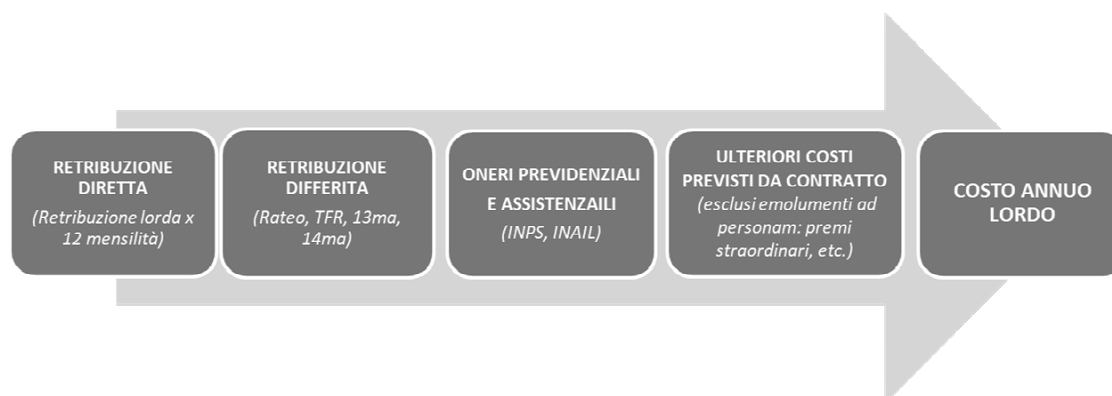
Più nel dettaglio, ai fini del calcolo del costo standard sono stati considerati:

- i dati relativi ai CCNL (che rappresentano i principali regolamenti nazionali del rapporto di lavoro esprimendo le retribuzioni lorde in godimento);
- i dati normativi e le principali disposizioni relative all’applicazione degli oneri previdenziali e assistenziali che incidono sul costo del lavoro;
- i dati relativi alle serie storiche che espongono i costi reali del personale dipendente impiegato nei progetti di ricerca finanziati nell’ambito degli interventi MIUR e MISE precedentemente citati.

In questo senso il costo orario è rappresentato dal rapporto tra il costo annuo lordo ed il rispettivo monte ore annuo. Nello specifico il costo annuo lordo è pari all’importo totale degli elementi costitutivi della retribuzione annua in godimento - con esclusione degli elementi mobili - e di quelli differiti, maggiorato degli oneri riflessi.



FIGURA 4 - Elementi costitutivi del costo annuo lordo del personale



In considerazione di quanto sopra esposto, i passaggi logici attivati per giungere alla validazione del campione dei costi del personale (rendicontati nell'ambito delle serie storiche) sono stati i seguenti:

- 1) recupero dei dati di retribuzione tabellare previsti dai singoli CCNL;
- 2) applicazione, sui valori dei predetti CCNL, di fattori correttivi che hanno tenuto conto degli oneri INPS e INAIL stimati su base normativa;
- 3) determinazione del costo orario delle serie storiche del campione, articolato sia per le tre tipologie di soggetti beneficiari ("Imprese", "Università" ed "EPR"), che per le rispettive fasce di livello ("Alto", "Medio" e "Basso");
- 4) analisi comparative (su ciascuna delle sopracitate fasce di livello di costo) dei dati delle serie storiche del campione, con quelli determinati su base tabellare riferiti ai principali CCNL, al fine di verificarne la corrispondenza/consistenza e, pertanto, validarne l'intero campione.

Nello specifico, riguardo alla tipologia di soggetto "**IMPRESE**" sono stati censiti a livello nazionale i principali contratti collettivi nazionali di lavoro, prendendo in considerazione i relativi valori tabellari al triennio 2013-2015, con riferimento particolare ai settori presenti nel parco operazioni selezionato (in particolare sono stati censiti più di 60 CCNL). Al riguardo, alla retribuzione tabellare indicata nei singoli CCNL, è stato applicato, come sopra anticipato, un fattore correttivo che ha tenuto conto dell'aggiunta degli oneri differiti e riflessi (es. TFR, INPS, INAIL e ulteriori Fondi Dirigenti) stimati sulla base delle normative vigenti. Conseguentemente, per ottenere il costo orario medio finale - per profilo e livello - gli importi annuali dei CCNL così ottenuti sono stati suddivisi per un monte ore annuo pari a 1.720 ore (così come stabilito dalle ultime Linee Guida CE in materia di costi semplificati).

Ipotesi di calcolo per le imprese

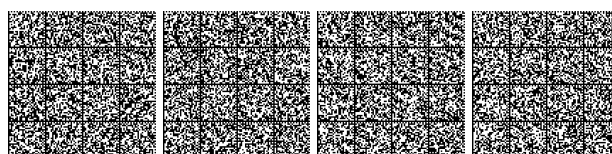
Stima della retribuzione lorda annua media

Partendo dai CCNL è stato calcolato per ciascun settore e per ciascuna macro categoria (Alto, Medio, Basso) il valore medio della retribuzione diretta (c.d. "retribuzione lorda annua media"). In particolare:

- *per la categoria "Alto" sono prese in considerazione le medie mensili dei valori relativi ai contratti dei Dirigenti industria e commercio;*
- *per la categoria "Medio" sono prese in considerazione le medie mensili dei valori relativi ai livelli medio alti degli impiegati (funzionari/quadri);*
- *per la categoria "Basso" sono prese in considerazione le medie mensili dei valori relativi ai livelli medio bassi degli impiegati e degli operai.*

Stima degli oneri aziendali

Al fine di considerare gli ulteriori oneri aziendali derivanti dal costo del lavoro, è stata applicata una maggiorazione rispetto ai valori medi ottenuti per le retribuzioni annuali lorde. In particolare la maggiorazione è composta dei seguenti elementi: retribuzione differita (13ma, 14ma, TFR), INPS, INAIL, ulteriori costi.



La comparazione tra i dati tabellari ed i valori effettivamente rendicontati, nell'ambito del campione delle serie storiche, è stata effettuata sul personale rendicontato legato ai soli tre CCNL maggiormente utilizzati e rendicontati nella realizzazione dei progetti di ricerca¹². Al riguardo si fa, altresì, presente che nel calcolo delle medie non sono stati considerati i valori con informazioni incomplete e non omogenei al resto del campione (es. MACRO_CCNL "Vuoti", "NON DEFINITO", "NON PRESENTE", etc.). Di seguito si riportano le rispettive tabelle di comparazione.

IMPRESE - Metalmeccanici

Fascia	Tipologia soggetto	Costo medio orario retribuzione tabellare + oneri differiti e riflessi 2013-2015	Costo medio orario rendicontato 2013-2015
ALTO	Dirigente	67,20	70,96
MEDIO	Quadro	26,96	38,61
BASSO	Impiegato/Operaio	19,85	24,48

IMPRESE - Chimica

Fascia	Tipologia soggetto	Costo medio orario retribuzione tabellare + oneri differiti e riflessi 2013-2015	Costo medio orario rendicontato 2013-2015
ALTO	Dirigente	67,20	76,13
MEDIO	Quadro	28,79	43,99
BASSO	Impiegato/Operaio	20,60	23,04

IMPRESE - Commercio e terziario

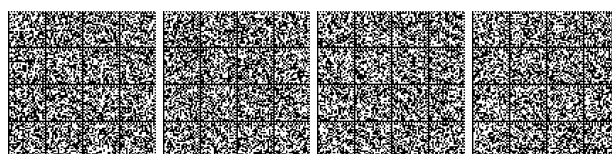
Fascia	Tipologia soggetto	Costo medio orario retribuzione tabellare + oneri differiti e riflessi 2013-2015	Costo medio orario rendicontato 2013-2015
ALTO	Dirigente	59,32	64,98
MEDIO	Quadro	29,02	37,80
BASSO	Impiegato/Operaio	18,64	20,23

Alla luce dei valori riportati nelle suddette tabelle i dati del campione rendicontati, relativi ai tre CCNL, evidenziano un sostanziale trend corrispondente con i valori tabellari dei medesimi contratti; in questo senso i costi medi orari rendicontati risultano correttamente maggiori di quelli medi tabellari in quanto comprensivi di ulteriori oneri specifici in alcun modo rilevabili nel computo dei suddetti costi orari medi tabellari (es. superminimi, scatti di anzianità, altri accordi integrativi collettivi o individuali, etc.).

Riguardo, invece, alla due tipologia dei restanti soggetti "EPR" e "UNIVERSITA'", si è proceduto come di seguito indicato:

- per gli EPR vigilati dal MIUR si è provveduto ad acquisire i dati relativi ai "costi orari medi caratteristici" degli EPR (corrispondenti al costo lordo Ente comprensivo cioè di oneri fiscali, assistenziali e previdenziali) coinvolti nei progetti di ricerca e Innovazione per le annualità 2013, 2014 e 2015. Al

¹² I tre CCNL maggiormente utilizzati nella realizzazione dei progetti di ricerca, così come indicato nel precedente par. 2.3., sono i seguenti: "Metalmeccanici", "Chimica" e "Commercio e Terziario", (che complessivamente sono stati utilizzati per circa l'80% dell'intero campione).



riguardo è stato, inoltre, richiesto a ciascun EPR (sia per quelli vigilati MIUR che per quelli non vigilati)¹³ il proprio dato sulle ore produttive annue per poter giungere all'effettivo valore del costo orario medio EPR;

- per le UNIVERSITÀ si è provveduto ad acquisire i dati relativi ai “costi orari medi caratteristici” di Ateneo (corrispondenti al costo lordo Ente comprensivo cioè di oneri fiscali, assistenziali e previdenziali) per le annualità 2014, 2015 e 2016 relativamente alle quattro categorie del personale universitario delle principali Università promotrici di progetti di ricerca nelle medesime annualità di analisi¹⁴; gli importi in questione sono stati conseguentemente suddivisi per il relativo monte ore annuo di 1.500 ore, così come disposto dalla vigente normativa nazionale.

Di seguito si riportano le rispettive tabelle di comparazione.

EPR - Enti Pubblici di Ricerca

Fascia	Tipologia soggetto	Costo medio orario caratteristico EPR 2013-2015*	Costo medio orario rendicontato 2013-2015
ALTO	Dirigente di Ricerca e Tecnologo (I livello) Primo Ricercatore e Tecnologo (II livello)	51,20	53,75
MEDIO	Ricercatori e Tecnologi di III livello	33,57	33,01
BASSO	IV, V, VI e VII livello; Funzionario CTER; Collaboratore amministrativo	25,67	28,14

* Sono stati raccolti i dati dei costi orari caratteristici relativi ai principali EPR (sia per quelli vigilati dal MIUR che per quelli non vigilati) coinvolti nei progetti di ricerca nel triennio 2013-2015.

UNIVERSITÀ

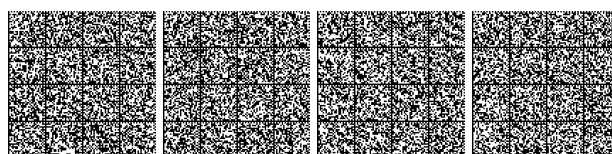
Fascia	Tipologia soggetto	Costo orario medio caratteristico di Ateneo 2014-2016**	Costo medio orario rendicontato 2014-2016
ALTO	Professore Ordinario (PO)	74,48	74,97
MEDIO	Professore Associato (PA)	52,14	52,00
BASSO	Ricercatore universitario (R) Tecnico Amministrativo (TA)	37,24 22,35	32,64

** Sono stati raccolti i dati dei costi orari medi caratteristici di Ateneo per il triennio 2014-2016 delle principali Università promotrici di progetti di ricerca nelle medesime annualità di analisi.

Come per le “IMPRESE”, anche per i soggetti “UNIVERSITÀ” ed “EPR”, i valori riportati nelle suddette tabelle comparative evidenziano un sostanziale trend corrispondente tra valori effettivamente rendicontati ed i rispettivi valori tabellari dei medesimi “costi medi orari caratteristici” di Ateneo e di EPR; infatti in tali fattispecie, diversamente da quanto rilevato nell'ambito delle “imprese”, si registra una più bassa incidenza, rispetto ai valori tabellari, di ulteriori oneri specifici “ad personam” (es. superminimi, altri accordi integrativi collettivi o individuali, etc.).

¹³ Nello specifico i dati raccolti sono riferiti sia agli EPR vigilati che a quelli non vigilati (ISPRA, ISS e ISTAT).

¹⁴ Le principali Università oggetto di analisi sono: Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Politecnico di Milano, etc.



4. CALCOLO DEL COSTO ORARIO STANDARD

L'identificazione dei costi orari standard è rappresentata dai valori medi calcolati sui dati complessivi del "campione" (base dati complessiva rilevata nell'arco temporale 2009-2016) articolati sia nelle tre tipologie di soggetti beneficiari ("Imprese", "Università" ed "EPR") che nelle tre fasce di livelli di costo ("Alto", "Medio" e "Basso").

Nello specifico, la base dati filtrata su cui si è proceduto ad effettuare le elaborazioni per la determinazione dei costi standard, è composta da 33.223 record ed è stata ottenuta applicando i seguenti parametri:

- tutti i valori di costo del campione sono stati indicizzati al 2016;
- 1° filtro - Unico strutturato - sono state prese in considerazione solo operazioni senza stralci di spesa, che rispetto al totale complessivo di 52.211 record (relativi ai costi di personale dei progetti MIUR e MISE rendicontati nell'arco temporale tra il 2009 ed il 2016, di cui al precedente *par. 2.2.*) ha ridotto il campione a 36.368 record;
- 2° filtro - Macro tipo beneficiario - il risultato del secondo livello di scrematura ha portato il campione a 36.246 record, in conseguenza dell'esclusione dei record vuoti e di cui non si disponeva di precise indicazione del beneficiario sulla corretta ripartizione tra una delle tre macro tipologie considerate (Imprese, Università, EPR);
- 3° filtro - Macro qualifica - è stato applicato un ulteriore filtro relativo alle diverse fasce (Alto, Medio, Basso) attraverso cui è stato possibile scremare ulteriormente il campione portandolo a 33.320 record, in conseguenza dell'eliminazione dei record non verificabili e non ricadenti in una delle tre macro qualifiche selezionate (a titolo esemplificativo: personale medico, etc.);
- 4° filtro - Costo orario indicizzato, al netto dei "valori anomali" - attraverso l'ultima scrematura che ha considerato soltanto i valori dei costi orari indicizzati superiori a € 6,00 e inferiori a € 180,00, ovvero escludendo i valori anomali troppo bassi o troppo alti, si è giunti alla base dati finale per elaborare i costi standard massimi composta da 33.223 record.

4.1. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PERSONALE RISPETTO ALLE DIVERSE FASCE DI COSTO

Alla luce di quanto emerso nell'ambito delle verifiche del campione delle serie storiche di rendicontazione, è possibile rilevare una diversa percentuale di utilizzo del personale, da parte di ciascuna delle tre tipologie di soggetti beneficiari, rispetto alle tre fasce di livello di costo sopra ipotizzate; in altri termini, nell'attuazione dei progetti di ricerca, si sono registrate specifiche e diverse modalità di utilizzo delle proprie risorse professionali, da parte di ciascuna macro-categoria dei tre soggetti (Imprese, Università e EPR) sulla base evidentemente delle diverse strutture organizzative in capo alle medesime tipologie di soggetti.

Infatti dell'analisi dei dati rendicontati si osserva, nello specifico, che:

- nell'ambito delle IMPRESE, queste ultime tendono a realizzare i progetti di ricerca, utilizzando prevalentemente (per una rilevante percentuale pari a circa l'86%) il proprio personale appartenente alla fascia "bassa" e solo per una minima parte (pari a circa l'8%) mediante l'utilizzo di proprio personale di fascia "media" ed ancora di meno (pari a circa il 6%) l'utilizzo di quello di fascia "alta";



- nell'ambito delle UNIVERSITA', queste ultime tendono a realizzare i progetti di ricerca, come per le imprese, utilizzando prevalentemente (per una percentuale pari a circa il 48%) il proprio personale appartenente alla fascia "bassa" mentre sono sostanzialmente equiparate le percentuali di utilizzo delle due restanti fasce (in particolare pari a circa al 28% per la fascia "alta" ed al 25% per la fascia "media");
- nell'ambito, invece, degli EPR, questi ultimi tendono a realizzare i progetti di ricerca, diversamente da quanto rilevato per le due precedenti tipologie di soggetti, utilizzando prevalentemente (per una percentuale pari a circa il 60%) il proprio personale appartenente alla fascia "media", segue poi l'utilizzo del personale appartenente alla fascia "bassa" (pari a circa il 23%) ed ancora più basso l'utilizzo del personale appartenente alla fascia "alta" (pari a circa il 17%).

4.2. TABELLA STANDARD DEI COSTI UNITARI

Effettuate le operazioni finalizzate alla determinazione del campione della base dati complessiva, di cui in premessa, si è proceduto al calcolo della media dei costi medi per singola categoria.

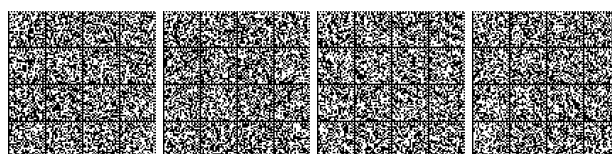
Nello specifico tali costi sono stati articolati per tre tipologie di soggetti ("Imprese", "Università", "EPR") e suddivisi per tre diverse macro categorie di fascia di costo ("Alto", "Medio", "Basso").

Si precisa, altresì che laddove non dovesse ricorrere la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all'interno di una delle due categorie "Università" o "EPR", il soggetto in questione dovrà intendersi ricompreso nell'ambito della categoria "Imprese".

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
MEDIO	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
BASSO	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario, sono di seguito definite:

- per i soggetti "IMPRESE":
 - Alto, per i livelli dirigenziali
 - Medio, per i livelli di quadro
 - Basso, per i livelli di impiegato / operaio
- per i soggetti "UNIVERSITA'":
 - Alto, per Professore Ordinario
 - Medio, per Professore Associato
 - Basso, per Ricercatore / Tecnico Amministrativo



- per i soggetti “EPR”:
 - Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II livello
 - Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello
 - Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello / Collaboratore Tecnico (CTER) / Collaboratore amministrativo.

4.3. ADATTAMENTO DELLE TABELLE STANDARD DEI COSTI UNITARI

Le Autorità di Gestione dei rispettivi Programmi Operativi Nazionali FESR 2014-2020 “*Ricerca e Innovazione*” e “*Imprese e Competitività*” si riservano la possibilità di adattare, periodicamente, le tabelle standard dei costi unitari, così da tenere in considerazione eventuali mutamenti di ordine economico. La metodologia che si utilizzerà per provvedere agli eventuali sopracitati adattamenti periodici¹⁵ sarà preventivamente condivisa con i rappresentanti sia della Commissione europea (DE Regio) sia dall’Autorità di Audit dei due programmi operativi nonché da quelli della Agenzia per la Coesione Territoriale.

¹⁵ La revisione dei parametri potrà avvenire, a titolo esemplificativo, attraverso l'utilizzo combinato di uno o più strumenti, quali: indicatori economici e variazioni normative o analisi dei sistemi di contabilità generale e analitica dei beneficiari.

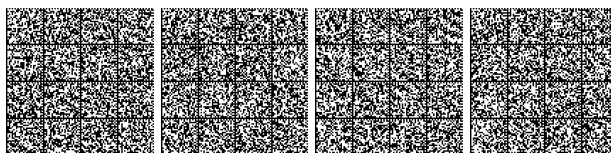


Tabella dei costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020

I costi medi orari identificati, riportati nella tabella seguente, rappresentano i costi standard unitari da applicare alle spese di personale dipendente dei progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione a valere sui Programmi Operativi Nazionali FESR 2014-2020 "Ricerca e Innovazione" e "Imprese e Competitività".

Tali costi sono articolati per tre tipologie di soggetti ("Imprese", "Università", "EPR"), suddivisi per tre diverse macro categorie di fascia di costo ("Alto", "Medio", "Basso").

Si precisa, altresì, che laddove non ricorre la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all'interno di una delle due categorie "Università" o "EPR", il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell'ambito della categoria "Imprese".

**TABELLA DEI COSTI ORARI STANDARD UNITARI
PER LE SPESE DI PERSONALE DEI PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO SPERIMENTALE E INNOVAZIONE**

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESSE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
MEDIO	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
BASSO	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario, sono di seguito definite:

- per i soggetti "IMPRESSE":
 - Alto, per i livelli dirigenziali
 - Medio, per i livelli di quadro
 - Basso, per i livelli di impiegato / operaio
- per i soggetti "UNIVERSITA'":
 - Alto, per Professore Ordinario
 - Medio, per Professore Associato
 - Basso, per Ricercatore / Tecnico Amministrativo
- per i soggetti "EPR":
 - Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello
 - Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello
 - Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello / Collaboratore Tecnico (CTER) / Collaboratore Amministrativo.



DECRETO 23 aprile 2018.

Dichiarazione di ammissibilità alle procedure di riconoscimento dei titoli accademici rilasciati dalle Università straniere operanti in Italia, aderenti alla Convezione di Lisbona.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e, in particolare, l'art. VI. 5;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordine interno e, in particolare, l'art. 2 e l'art. 4;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214 relativo al regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato; e in particolare gli articoli 2 e 3 con i quali vengono definiti i requisiti, i termini e le procedure necessarie ai fini della valutazione delle istanze presentate;

Visto l'art. 2, commi 138-142 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativi alla costituzione «dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)», che ha assorbito le funzioni del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (regolamento ANVUR);

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 con il quale, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è stato definito un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, recante le linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987, relativo alla autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;

Vista l'istanza presentata in data 21 luglio 2017 da ESCP Europe con sede a Parigi con la quale tale Istituzione, accreditata nel sistema di istruzione superiore tecnica della Francia, ha chiesto l'attivazione di una sede universitaria in Italia e l'ammissione a procedura di riconoscimento dei titoli rilasciati dal predetto Ateneo nella sede italiana;

Viste le note ministeriali del 26 luglio 2017 con le quali, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 214/2004, sono stati richiesti i pareri all'ANVUR, al CUN e Comitato regionale di coordinamento delle Università della Lombardia, nonché al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri di formulare eventuali osservazioni di rispettiva competenza;

Visto il parere favorevole espresso dal CUN nell'adunanza 5 settembre 2017;

Visto il parere espresso dal Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte nella seduta del 16 novembre 2017;

Visto il parere favorevole espresso dall'ANVUR in data 21 marzo 2018;

Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri;

Ritenuto di dovere provvedere favorevolmente in merito alla sopraindicata istanza;

Decreta:

Art. 1.

1. La ESCP Europe Istituzione di istruzione superiore della Francia è autorizzata all'attivazione in Italia, presso la sede di Torino, dei seguenti corsi di studio a decorrere dall'a.a. 2018/2019:

Bachelor in Management - BIM (limitatamente al secondo anno di corso);

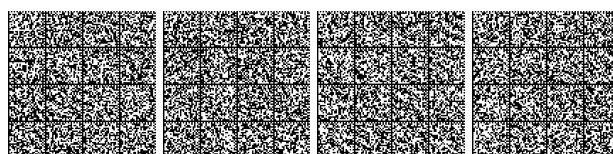
Master in Management - MIM (limitatamente primo anno di corso).

I restanti anni di corso sono attivati nelle sedi di ESCP Europe autorizzate all'estero nel rispetto della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio.

2. I titoli di studio rilasciati dalla sede italiana della ESCP Europe per i corsi di studio di cui al comma 1 sono dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento ai sensi dell'art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, con l'obbligo anche di rapportarne la durata del percorso formativo alla durata legale degli studi previsti dai vigenti ordinamenti universitari italiani.

Art. 2.

1. Il Ministero, avvalendosi dell'ANVUR provvede, con cadenza almeno quadriennale, alla valutazione periodica della sede italiana dell'Università di cui all'art. 1 e dei relativi corsi di studio, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, tenendo conto dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi delle Università nazionali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.



2. In caso di valutazione negativa dell'ANVUR, e, comunque, qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 214/2004, o venga cessata o interrotta l'attività formativa in Italia, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2018

Il Ministro: FEDELI

18A03130

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° aprile 2018.

Aggiornamento della regolamentazione della gestione degli alloggi in uso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» adottato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», ed in particolare l'art. 30, comma 1;

Visto il decreto del direttore generale del personale e degli affari generali n. 183 del 24 ottobre 2013, con il quale sono stati individuati i criteri per la determinazione dei canoni;

Visto il decreto ministeriale n. 207 del 6 giugno 2016, con il quale si è provveduto alla regolamentazione della gestione degli alloggi;

Tenuto conto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del sopracitato decreto ministeriale, già avviata dalla Direzione generale del personale e degli affari generali con nota del 6 agosto 2015, n. 44277;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore aggiornamento della regolamentazione della gestione degli alloggi, anche a seguito delle mutate esigenze dell'Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella A, parte integrante del decreto ministeriale n. 207 del 6 giugno 2016, relativa agli alloggi di servizio di interesse istituzionale per servizi di vigilanza e custodia dell'immobile in cui sono ubicati, è aggiornata e sostituita con la Tabella A, allegata e parte integrante del presente provvedimento.

2. Gli alloggi, indicati nella citata Tabella A, sono ad uso gratuito del custode.

Art. 2.

1. Gli alloggi indicati nella Tabella B, parte integrante del presente provvedimento, cambiano la destinazione d'uso da «alloggio di servizio» a spazi «uso archivio/magazzino» o «uso ufficio», secondo le esigenze della Direzione generale competente per territorio, con specifico decreto direttoriale a cura del direttore generale competente per territorio.

Art. 3.

1. Sono considerati di interesse istituzionale gli alloggi da destinare al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alla durata dell'incarico, indicati nella Tabella C, allegata e parte integrante del presente provvedimento.

2. Gli alloggi, indicati nella citata Tabella C, sono onerosi ed il canone è calcolato con i criteri stabiliti dal decreto direttoriale n. 183 del 24 ottobre 2013.

Art. 4.

1. La Tabella A, allegata e parte integrante del presente provvedimento, annulla e sostituisce l'omologa Tabella A allegata al decreto ministeriale n. 207 del 6 giugno 2016.

2. Le modalità di gestione definite con il sopracitato decreto ministeriale n. 207/2016 restano valide.

La Tabella A: «Alloggi di servizio», la Tabella B: «Alloggi da sottoporre a cambio di destinazione d'uso», la Tabella C: «Alloggi di servizio in uso al personale», sono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione www.mit.gov.it

Roma, 1° aprile 2018

Il Ministro: DELRIO

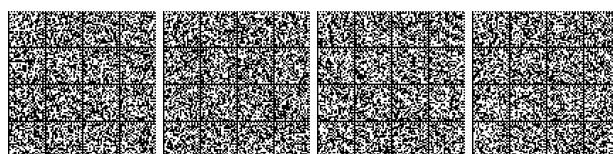


TABELLA A– ALLOGGI PER CUSTODI**DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-OVEST****LIGURIA**

Provincia	Città	Indirizzo
Imperia	Imperia	Via Tommaso Littardi, 97

LOMBARDIA

Provincia	Città	Indirizzo
Milano	Milano	Via Cilea, 119
Sondrio	Sondrio	Via Europa
Varese	Varese	Via Cà Bassa, 30
Monza Brianza	Monza	Via Bramante da Urbino, 51

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST**VENETO**

Provincia	Città	Indirizzo
Verona	Verona	Strada della Genovese, 29
Belluno	Belluno	Località Safforze, 150

FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia	Città	Indirizzo
Udine	Codroipo	Via Beano

EMILIA ROMAGNA

Provincia	Città	Indirizzo
Bologna	Bologna	Via Zanardi, 300
Bologna	Bologna	Via dell'Industria, 13
Modena	Modena	Via Galilei, 224
Parma	Parma	Via Chiavari, 11
Piacenza	Piacenza	Via Maestri del Lavoro, 10

MARCHE

Provincia	Città	Indirizzo
Ancona	Ancona	Via I Maggio, 142
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Via della Tessitura



DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE CENTRO**TOSCANA**

Provincia	Città	Indirizzo
Pistoia	Pistoia	Via Ciliegiole, 97

LAZIO

Provincia	Città	Indirizzo
Frosinone	Frosinone	Via Fedele Calvosa, 87/91
Latina	Latina	Via Congiunte
Roma	Roma	Via di Settebagni (CSRPAD)
Roma	Roma	Via del Fosso dell'Acqua Acetosa, 9

SARDEGNA

Provincia	Città	Indirizzo
Cagliari	Cagliari	Strada Statale 554 - Km. 1,6
Nuoro	Nuoro	Località Prato Sardo
Oristano	Oristano	Via del Porto

ABRUZZO

Provincia	Città	Indirizzo
Pescara	Spoltore	Via Fonte Vecchia, 2
Pescara	Spoltore	Via Francia, 3
Teramo	Teramo	Via Villa Butteri
L'Aquila	L'Aquila	Via Campo di Pile
Chieti	Chieti	Viale Abruzzo, 569

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE SUD**CAMPANIA**

Provincia	Città	Indirizzo
Caserta	San Nicola La Strada	Via Appia Antica, 29
Napoli	Napoli	Via Argine, 422
Napoli	Afragola	Contrada Salicelle

MOLISE

Provincia	Città	Indirizzo
Isernia	Isernia	Viale Europa



PUGLIA

Provincia	Città	Indirizzo
Bari	Modugno	S. P. Modugno - Palese
Lecce	Lecce	Viale Adriatica - Km. 4
Brindisi	Brindisi	Via Corbino

CALABRIA

Provincia	Città	Indirizzo
Cosenza	Cosenza	Viale Crati
Reggio Calabria	Reggio Calabria	Contrada Armacà

SICILIA

Provincia	Città	Indirizzo
Catania	Catania	Strada Statale Primo Sole

DIREZIONE GENERALE PERSONALE E AFFARI GENERALI

Provincia	Città	Indirizzo
Roma	Roma	Via G. Caraci, 36
Roma	Ciampino	Via Mameli – Hangar 151/156

PROVVEDITORATO OO.PP. PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA**PIEMONTE**

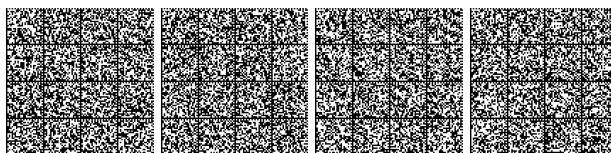
Provincia	Città	Indirizzo
Torino	Torino	Corso Bolzano

PROVVEDITORATO OO.PP. LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA**LOMBARDIA**

Provincia	Città	Indirizzo
Milano	Milano	Piazza Morandi, 1

EMILIA ROMAGNA

Provincia	Città	Indirizzo
Bologna	Bologna	Piazza VIII Agosto



PROVVEDITORATO OO.PP. VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA**VENETO**

Provincia	Città	Indirizzo
Venezia	Venezia	San Polo, 19
Venezia	Venezia	Riviera San Nicolò, 55
Rovigo	Adria	Via Chieppara, 21

FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia	Città	Indirizzo
Trieste	Trieste	Via del Teatro Romano, 17
Udine	Latisana	Piazza Santo Spirito, 8

PROVVEDITORATO OO.PP. TOSCANA, MARCHE, UMBRIA**TOSCANA**

Provincia	Città	Indirizzo
Firenze	Firenze	Via dei Servi

PROVVEDITORATO OO.PP. LAZIO, ABRUZZO, SARDEGNA**ABRUZZO**

Provincia	Città	Indirizzo
L'Aquila	L'Aquila	Via Forte Braccio
Pescara	Pescara	Via Catullo, 2

SARDEGNA

Provincia	Città	Indirizzo
Cagliari	Cagliari	Viale Colombo, 40

PROVVEDITORATO OO.PP. CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA**CAMPANIA**

Provincia	Città	Indirizzo
Napoli	Napoli	Via Marchese Campodisola

PUGLIA

Provincia	Città	Indirizzo
Bari	Bari	Via Dalmazia, 70/B



PROVVEDITORATO OO.PP. SICILIA, CALABRIA**SICILIA**

Provincia	Città	Indirizzo
Palermo	Palermo	Piazza Verdi, 16

CALABRIA

Provincia	Città	Indirizzo
Catanzaro	Catanzaro	Via Crispi, 33



TABELLA B– ALLOGGI CAMBIO DESTINAZIONE D'USO**DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-OVEST****LIGURIA**

Provincia	Città	Indirizzo
La Spezia	Vezzano Ligure	Loc. Ripa
Savona	Vado Ligure	Strada Scorrimento, 1

PIEMONTE

Provincia	Città	Indirizzo
Alessandria	Alessandria	Via Porcellana
Cuneo	Cuneo	Via Motorizzazione, 30
Torino	Torino	Via Bertani, 41
Vercelli	Vercelli	Via E. Ara, 24

LOMBARDIA

Provincia	Città	Indirizzo
Bergamo	Bergamo	Via M. L. King
Brescia	Brescia	Via A. Grandi, 1
Mantova	Mantova	Via C. Colombo, 3

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST**VENETO**

Provincia	Città	Indirizzo
Treviso	Treviso	Via Santa Barbara, 6

EMILIA ROMAGNA

Provincia	Città	Indirizzo
Ferrara	Ferrara	Via della Canapa, 75

MARCHE

Provincia	Città	Indirizzo
Pesaro	Pesaro	Via dei Cacciatori, 44



DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE CENTRO**LAZIO**

Provincia	Città	Indirizzo
Roma	Roma	Via Salaria – Km.10,400
Viterbo	Viterbo	Via Cassia Nord, 24/A

SARDEGNA

Provincia	Città	Indirizzo
Sassari	Sassari	Via Caniga, 29/c

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE SUD**PUGLIA**

Provincia	Città	Indirizzo
Bari	Modugno	Via delle Magnolie, 1

PROVVEDITORATO OO.PP. PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA**LIGURIA**

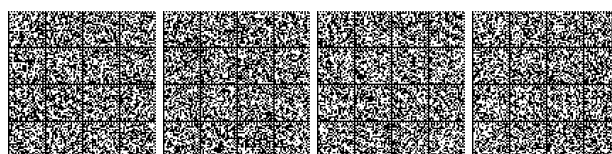
Provincia	Città	Indirizzo
Genova	Genova (13 alloggi)	Viale B. Partigiane, 2

PROVVEDITORATO OO.PP. LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA**LOMBARDIA**

Provincia	Città	Indirizzo
Milano	Milano	Piazzale Morandi, 1

PROVVEDITORATO OO.PP. VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA**VENETO**

Provincia	Città	Indirizzo
Venezia	Venezia	Via Cristoforo Colombo, 20
Venezia	Venezia (3 alloggi)	Riviera San Nicolò, 55
Venezia	Venezia	San Polo, 19 - Rialto
Venezia	Venezia	Sestriere San Polo 737
Venezia	Venezia	Sestriere San Polo 738
Venezia	Venezia	Sacca San Girolamo 3009
Venezia	Chioggia	Via G. Poli, 2
Venezia	Cavarzere	Via Piave
Venezia	Marghera	Via Malcontenta



FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia	Città	Indirizzo
Pordenone	Pordenone	C. Nogherate, 36
Trieste	Trieste	Via del Teatro Romano, 17

PROVVEDITORATO OO.PP. TOSCANA, MARCHE, UMBRIA**TOSCANA**

Provincia	Città	Indirizzo
Firenze	Sesto Fiorentino	Via Santa Croce dell'Osmannoro, 8
Grosseto	Grosseto	Via Teano, 4
Livorno	Portoferraio	Via Marconi, 6

MARCHE

Provincia	Città	Indirizzo
Ancona	Ancona	Via Vecchini, 3

PROVVEDITORATO OO.PP. LAZIO, ABRUZZO, SARDEGNA**SARDEGNA**

Provincia	Città	Indirizzo
Sassari	Olbia	Via Regina Elena, 60

PROVVEDITORATO OO.PP. CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA**PUGLIA**

Provincia	Città	Indirizzo
Bari	Bari (2 alloggi)	Corso De Tullio, 1

BASILICATA

Provincia	Città	Indirizzo
Potenza	Potenza	Corso Garibaldi, 149

PROVVEDITORATO OO.PP. SICILIA, CALABRIA**SICILIA**

Provincia	Città	Indirizzo
Catania	Catania	Via Teatro Massimo, 16
Catania	Catania	Via Teatro Massimo, 44



CALABRIA

Provincia	Città	Indirizzo
Catanzaro	Catanzaro (2 alloggi)	Via Fontana Vecchia, 37

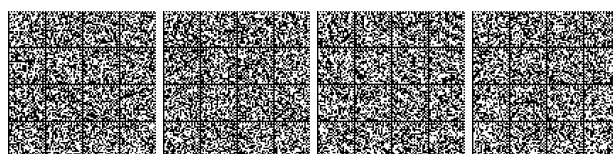


TABELLA C– ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE**DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE CENTRO****LAZIO**

Provincia	Città	Indirizzo
Roma	Roma	Via di Settebagni (CSRPAD)

PROVVEDITORATO OO.PP. PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA**PIEMONTE**

Provincia	Città	Indirizzo
Torino	Torino	Corso Bolzano, 44

PROVVEDITORATO OO.PP. LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA**LOMBARDIA**

Provincia	Città	Indirizzo
Milano	Milano	Piazzale Morandi, 1

PROVVEDITORATO OO.PP. VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA**FRIULI VENEZIA GIULIA**

Provincia	Città	Indirizzo
Trieste	Trieste	Via del Teatro Romano, 17

PROVVEDITORATO OO.PP. TOSCANA, MARCHE, UMBRIA**MARCHE**

Provincia	Città	Indirizzo
Ancona	Ancona	Via Vecchini, 3

PROVVEDITORATO OO.PP. CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA**PUGLIA**

Provincia	Città	Indirizzo
Bari	Bari	Corso De Tullio, 1



PROVVEDITORATO OO.PP. SICILIA, CALABRIA**SICILIA**

Provincia	Città	Indirizzo
Palermo	Palermo	Piazza Verdi, 16
Catania	Catania	Via Teatro Massimo, 44

18A03137

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Parmigiano Reggiano», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 23 marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale, sono assegnati, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro del 15 febbraio 2018, n. 1654, nonché nella direttiva dipartimentale 22 febbraio 2018, prot. n. 738, gli obiettivi riportati nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente direttiva;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Parmigiano Reggiano», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 132 del 13 aprile 2018.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

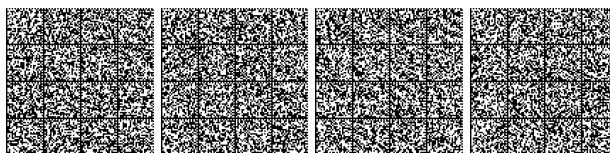
**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO****STANDARD DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO**

La DOP Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto con latte crudo, parzialmente scremato, proveniente da vacche la cui alimentazione è costituita prevalentemente da foraggi della zona d'origine. Il latte non può essere sottoposto a trattamenti termici e non è ammesso l'uso di additivi.

Tutto il latte introdotto in caseificio deve essere conforme ai regolamenti di produzione del Parmigiano Reggiano.

Per l'intero allevamento il tempo di mungitura del latte destinato alla DOP, di ciascuna delle due munte giornaliere consentite, comprensivo del relativo trasporto in caseificio, deve essere contenuto entro le sette ore.

Il latte della mungitura della sera e quello della mungitura del mattino sono consegnati integri al caseificio entro due ore dalla fine di ciascuna mungitura. Il latte non può essere sottoposto a processi di centrifugazione.



Il latte può essere raffreddato immediatamente dopo la mungitura e conservato ad una temperatura non inferiore a 18° C.

Il latte della sera viene parzialmente scremato per affioramento naturale del grasso in vasche di acciaio a cielo aperto. Il latte del mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente scremato della sera precedente; può anche essere sottoposto ad una parziale scrematura per affioramento naturale del grasso.

Il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia, calcolato come valore medio ponderato dei lotti caldaia nel giorno di lavorazione, non può essere superiore a 1,1 + 12%.

È possibile conservare un'aliquota di latte del mattino, fino ad un massimo del 15%, per la caseificazione del giorno successivo. In tale caso il latte, che deve essere conservato in caseificio in appositi recipienti di acciaio ad una temperatura non inferiore a 10° C, dovrà essere steso, unitamente al latte della sera, nelle vasche per l'affioramento naturale del grasso.

Al latte è aggiunto il siero-innesto, una coltura naturale di fermenti lattici ottenuta dall'acidificazione spontanea del siero residuo della lavorazione del giorno precedente.

La coagulazione del latte, ottenuta con l'uso esclusivo di caglio di vitello, è effettuata nelle caldaie tronco-coniche di rame per ottenere fino a due forme per ciascuna caldaia.

Le caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. È possibile riutilizzare il 15% delle caldaie per una seconda caseificazione.

Alla coagulazione seguono la rottura della cagliata e la cottura. Si lasciano quindi sedimentare i granuli sul fondo della caldaia in modo da ottenere una massa compatta. Tali operazioni devono avvenire entro la mattinata.

Dopo la sedimentazione, la massa caseosa è trasferita negli appositi stampi per la formatura.

Dopo alcuni giorni, si procede alla salatura per immersione in una soluzione salina. La maturazione deve protrarsi per almeno dodici mesi, a partire dalla formatura del formaggio. In estate la temperatura del magazzino di stagionatura non può essere inferiore a 16° C.

Il Parmigiano Reggiano presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto, con facce piane leggermente orlate;

dimensioni: diametro delle facce piane da 35 a 45 cm, altezza dello scalzo da 20 a 26 cm;

peso minimo di una forma: kg 30;

aspetto esterno: crosta di colore paglierino naturale;

colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino;

aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, sapido ma non piccante;

struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia;

spessore della crosta: circa 6 mm;

grasso sulla sostanza secca: minimo 32%;

additivi: assenti;

amminoacidi liberi totali: maggiori del 15% delle proteine totali (metodo HPLC e cromatografia a scambio ionico);

composizione isotopica e minerale: tipica del Parmigiano Reggiano; risulta depositata presso il Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, presso l'organismo di controllo e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa su rapporti isotopici (IRMS);

acidi grassi ciclopropanici: inferiori a 22 mg/100 g di grasso (dato già comprensivo dell'incertezza di misura, Metodo gascromatografico con rivelatore a spettrometria di massa - GC-MS).

Per quanto non specificato si fa riferimento alla prassi consacrata dagli usi locali, leali e costanti.

La zona di produzione comprende i territori delle province di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell'Emilia.

Il confezionamento del formaggio Parmigiano Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta deve essere effettuato all'interno della zona di origine al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.

A tal fine, per il formaggio Parmigiano Reggiano da sottoporre alle operazioni di cui sopra, deve essere sempre garantita la tracciabilità delle forme da cui proviene (matricola, mese/anno produzione e peso).

Come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 1991 la denominazione di origine del formaggio «Parmigiano Reggiano» è estesa alla tipologia grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilità e le caratteristiche organolettiche originarie.

La tipologia della denominazione in parola è riservata al formaggio grattugiato avente anche i parametri tecnici e tecnologici sotto specificati:

umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;

aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%;

quantità di crosta: non superiore al 18%.

È consentito il confezionamento di porzioni di Parmigiano Reggiano, destinato alla vendita assistita ed immediata, nell'esercizio dove è stato preparato.

Al fine di garantire l'autenticità e consentire la corretta identificazione del formaggio Parmigiano Reggiano immesso sul mercato preconfezionato, grattugiato e in porzioni, ogni confezione dovrà recare un contrassegno costituito, nella parte superiore, dalla figura di una fetta e di una forma di formaggio Parmigiano Reggiano e da un coltellino nonché, nella parte inferiore, dalla scritta «PARMIGIANO REGGIANO», come da rappresentazione grafica che segue, che dovrà essere riprodotto in quadricromia secondo le modalità tecniche definite dal Consorzio mediante apposita convenzione.



Al fine di consentire al consumatore la corretta identificazione della stagionatura del formaggio Parmigiano Reggiano preconfezionato immesso sul mercato in porzioni superiori ai 15 grammi, nell'etichettatura deve figurare l'indicazione dell'età minima del formaggio.

L'indicazione nell'etichettatura della matricola o della denominazione del caseificio è obbligatoria soltanto nel caso di grattugiato/porzioni ottenuti da forme marchiate «Premium» ai sensi dell'art. 15 del regolamento di marchiatura.

Gli operatori (allevatori produttori di latte, caseifici, stagionatori, grattugiatori e porzionatori) sono inseriti nel sistema di controllo ed iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo ed assicurano, mediante registrazioni documentali in autocontrollo, soggette alla verifica dell'organismo di controllo, la prova dell'origine per quanto riguarda i mangimi, le materie prime e i prodotti che provengono dalla zona di origine, nonché il fornitore e il destinatario, documentando per ogni fase le partite in entrata, le partite in uscita e la correlazione tra le stesse.

REGOLAMENTO DI MARCHIATURA

CAPITOLO I

Disposizioni generali e definizioni

Art. 1.

I marchi

1. I segni distintivi del formaggio Parmigiano Reggiano sono rappresentati dai marchi d'origine e dai marchi di selezione.



2. La marchiatura d'origine è eseguita a cura dei singoli caseifici mediante:

a) l'apposizione di una placca di caseina recante i codici identificativi della forma;

b) l'impiego di apposite matrici (fasce marchianti) imprimenti sulla superficie dello scalzo di ogni forma la dicitura a puntini «Parmigiano Reggiano» (cfr. Immagine n. 1), nonché la matricola del caseificio produttore, l'annata e il mese di produzione.

3. La marchiatura di selezione è effettuata dal Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, come riportato nei successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8, dopo l'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'organismo di controllo autorizzato.

Art. 2.

Compiti del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano

1. Il Consorzio, ai sensi della legge n. 526/1999, stabilisce le modalità per l'impiego dei marchi, nel rispetto del disciplinare di produzione e vigila sul loro corretto utilizzo presso i caseifici. In caso di uso non corretto dei marchi di origine o di altra inosservanza al disciplinare depositato ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/12 e successive modifiche, verificato dagli organi a ciò preposti, il Consorzio dispone il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria secondo le norme vigenti.

2. Il Consorzio assegna ad ogni caseificio produttore di Parmigiano Reggiano un numero di matricola, che viene anche comunicato all'organismo di controllo ed inserito nel sistema di controllo.

3. L'uso sulle forme di altri contrassegni non previsti dal presente regolamento deve essere espressamente autorizzato dal Consorzio, che ne fissa le caratteristiche e le modalità applicative, in quanto gli stessi non possono sovrapporsi ai marchi DOP e devono assicurare la prevalenza di questi ultimi.

Art. 3.

Obblighi dei caseifici

1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano Reggiano, almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'attività, debbono inoltrare domanda al Consorzio, comunicando che sono inseriti nel sistema di controllo, per l'assegnazione del numero di matricola e per la richiesta delle matrici marchianti e delle placche di caseina, al fine di effettuare la marchiatura di origine.

2. I caseifici sono responsabili del corretto uso e della conservazione delle fasce marchianti e delle placche di caseina, che sono loro fornite in dotazione fiduciaria.

3. I caseifici debbono tenere quotidianamente aggiornato il registro di produzione, vidimato dal Consorzio, che sarà a disposizione dell'organismo di controllo per l'espletamento della sua attività, e delle competenti autorità.

4. I caseifici hanno l'obbligo di mantenere il rendiconto di tutta la produzione. In caso di non corretta tenuta della rendicontazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. I caseifici hanno l'obbligo di mettere o di far mettere a disposizione del Consorzio il formaggio per le operazioni di classificazione, apposizione dei bolli e annullamento dei marchi previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza il Consorzio dispone, secondo le modalità previste dal piano di controllo, il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria.

6. I caseifici sono tenuti a fornire al Consorzio ed ai suoi incaricati tutti gli elementi utili per l'applicazione del presente regolamento.

Art. 4.

Definizione dei lotti produttivi e operazione di espertizzazione

1. La produzione del caseificio è divisa in lotti e più precisamente:

a) primo lotto: il formaggio prodotto nei mesi da gennaio ad aprile;

b) secondo lotto: il formaggio prodotto nei mesi da maggio ad agosto;

c) terzo lotto: il formaggio prodotto nei mesi da settembre a dicembre.

2. Prima della marchiatura di selezione, tutte le forme di Parmigiano Reggiano sono esaminate da una commissione nominata dal Consorzio, composta da esperti iscritti in un elenco tenuto dallo stesso e comunicato all'organismo di controllo.

3. Le operazioni di espertizzazione e di apposizione dei marchi devono avvenire all'interno della zona di origine.

CAPITOLO II

Procedure

Art. 5.

Espertizzazione

Le operazioni di espertizzazione sono espletate per i tre lotti di produzione in tre periodi, secondo il seguente calendario:

a) il formaggio del primo lotto è espertizzato a partire dal 1° dicembre dello stesso anno;

b) il formaggio del secondo lotto è espertizzato a partire dal 1° aprile dell'anno successivo;

c) il formaggio del terzo lotto è espertizzato a partire dal 1° settembre dell'anno successivo.

Art. 6.

Classificazione del formaggio

1. L'espertizzazione del formaggio avviene attraverso la valutazione dell'aspetto esterno, della struttura e delle caratteristiche olfattive della pasta, avvalendosi dell'esame con il martello e con l'ago in riferimento agli usi ed alle consuetudini, secondo la classificazione riportata in allegato.

2. Al fine di approfondire l'oggettività dell'espertizzazione, le commissioni devono procedere al taglio di almeno una forma per lotto e, comunque, non meno di una ogni mille o frazione di mille, per valutarne le caratteristiche strutturali ed organolettiche. Ai caseifici è fatto obbligo di mettere a disposizione le forme indicate dagli esperti da sottoporre al taglio e di consentire l'eventuale prelievo di una porzione delle stesse.

Art. 7.

Apposizione dei bolli ad inchiostro

Contestualmente alle operazioni di espertizzazione, di cui all'art. 6, alle forme sono applicati bolli provvisori ad inchiostro indelebile per caratterizzare le seguenti categorie definite nell'allegato:

a) prima categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano Reggiano «Scelto sperlato», «zero» ed «uno»;

b) seconda categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano Reggiano «mezzano» o «prima stagionatura»;

c) terza categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio «scarto» e «scartone».

Art. 8.

Apposizione dei contrassegni

1. Sulle forme di prima e di seconda categoria, si appone un bollo ovale imprimente la dicitura «PARMIGIANO REGGIANO CONSORZIO TUTELA» e l'anno di produzione (cfr. immagine n. 2).

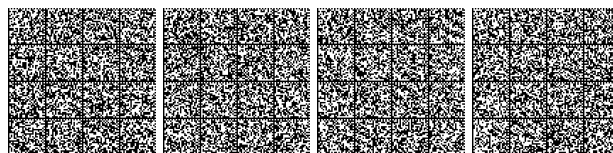
2. Il formaggio di seconda categoria è sottoposto all'identificazione mediante un contrassegno indelebile da applicarsi sullo scalzo della forma.

3. Le suddette operazioni potranno essere effettuate dopo sette giorni dall'avvenuta espertizzazione, su indicazione dell'organismo di controllo.

Art. 9.

Annullamento marchi

Sulle forme di terza categoria, unitamente a quelle con gravi difetti strutturali che non ne hanno consentito la stagionatura ed a quelle che hanno subito correzioni tali da compromettere l'estetica della forma e/o la qualità della pasta e/o i contrassegni identificativi del mese, dell'anno



di produzione e della matricola del caseificio, saranno asportati i marchi a cura degli addetti del Consorzio, o le stesse dovranno essere consegnate ad una o più strutture di trasformazione convenzionate con il Consorzio. Per tali forme, il caseificio dovrà conservare la documentazione prodotta dalle suddette strutture da cui risulti l'avvenuto annullamento dei marchi. L'annullamento dei marchi è effettuato anche per le forme sulle quali non sono stati correttamente applicati i marchi stessi.

Art. 10.
Redazione dei verbali

Per le operazioni di espertizzazione, di identificazione e bollatura delle forme di prima e di seconda categoria e di annullamento dei marchi, per ognuno dei lotti o per le frazioni di lotto della partita, è redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal personale preposto a svolgere tali operazioni e dal legale rappresentante del caseificio o da persona da esso espressamente incaricata.

Art. 11.
Ricorsi

1. I caseifici possono ricorrere avverso l'esito della espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro quattro giorni dal termine di ogni singola sessione di espertizzazione, a mezzo lettera raccomandata.

2. I ricorsi sono esaminati da una commissione di appello che disporrà l'eventuale riesame del formaggio entro quindici giorni dal ricevimento della notifica. Tale commissione è nominata dal Consorzio ed è composta da almeno tre membri non facenti parte delle commissioni di espertizzazione di cui all'art. 4.

CAPITOLO III
Altre disposizioni

Art. 12.
Richiesta di correzione dei marchi di origine

Per le forme che nel corso della maturazione presentassero difetti di crosta tali da richiedere un intervento di correzione nella zona della placca, il caseificio dovrà richiedere al Consorzio l'applicazione di un bollo indelebile sostitutivo della placca stessa. Il caseificio dovrà conservare e consegnare al Consorzio le placche asportate.

Art. 13.
Richiesta di annullamento marchi di origine

Per le forme che nel corso della maturazione, presentassero gravi difetti tali da non consentirne la prosecuzione della stagionatura, i caseifici avranno la facoltà di richiedere, prima dell'espertizzazione, l'annullamento dei marchi di origine a cura del Consorzio o la consegna come indicato all'art. 9.

Art. 14.
Cessione di forme prima del dodicesimo mese

1. Il formaggio può essere immesso al consumo con la denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano solo quando la forma riporta il bollo ovale di selezione e ha compiuto i dodici mesi di stagionatura minima.

2. Nel caso di cessione di forme prima del compimento del dodicesimo mese di stagionatura, ma comunque in zona di produzione, anche se riportanti il bollo ovale, le bolle di consegna e le fatture dovranno riportare la seguente dizione, già sottoscritta dal legale rappresentante del caseificio, sui verbali di espertizzazione e di marchiatura: «Il formaggio non può essere immesso al consumo con la denominazione tutelata Parmigiano Reggiano prima del compimento del dodicesimo mese».

Art. 15.

Marchi «Export» e «Premium»

1. A partire dal compimento del diciottesimo mese di maturazione, i detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio «Export». Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano «Scelto sperlato» di cui all'allegato richiamato nell'art. 7.

2. A partire dal compimento del ventiquattresimo mese di maturazione, i detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio «Premium». Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano «Scelto sperlato» di cui all'allegato richiamato nell'art. 7. Inoltre, per ogni lotto di stagionatura, deve essere attribuito un giudizio di analisi sensoriale al formaggio e l'idoneità sarà attribuita solo al formaggio che avrà un giudizio superiore rispetto al dato medio del Parmigiano Reggiano secondo le modalità operative definite dal Consorzio.

3. Le forme certificate di cui ai paragrafi precedenti possono acquisire l'idoneità a fregiarsi dei marchi sopra indicati anche se la stagionatura è proseguita in locali situati al di fuori della zona di produzione.

4. Le spese relative alle operazioni di marchiatura sono a carico dei richiedenti.

Art. 16.

Costi

1. Per la consegna delle matrici marchianti e delle placche di cascina, a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi, è facoltà del Consorzio di richiedere ai caseifici un deposito cauzionale nella misura che sarà dallo stesso annualmente fissata.

2. Per il servizio di annullamento dei marchi per le forme di terza categoria di cui agli articoli 9 e 13 e per l'apposizione del bollo sostitutivo delle placche di cui all'art. 12, ai caseifici sarà richiesto un rimborso spese per forma, nella misura che sarà stabilita dal Consorzio.

3. Per la sostituzione delle matrici marchianti usurate anzitempo, o comunque deteriorate, verrà richiesto ai caseifici un rimborso spese.

CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DEL FORMAGGIO

LA CLASSIFICAZIONE SI RIFERISCE AL FORMAGGIO
AL MOMENTO DELL'ESPERTIZZAZIONE

1. *Parmigiano Reggiano «Scelto sperlato».*

Tale qualifica viene attribuita a quelle forme immuni da qualsiasi difetto sia esterno che interno (pezzatura, crosta, martello, ago, struttura della pasta, aroma, sapore) in qualsiasi modo rilevabile, sia alla vista sia al collaudo dell'ago e del martello.

2. *Parmigiano Reggiano «zero (0) e uno (1)».*

Tale qualifica comprende:

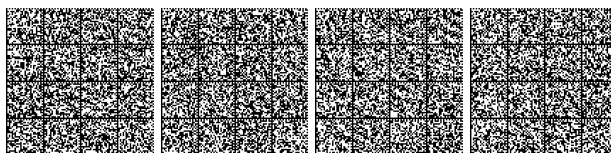
a) zero: le forme che, pur rispondendo alle caratteristiche di scelto, presentano sulla crosta fessure superficiali, piccole erosioni, spigoli leggermente rovinati e qualche piccola correzione senza che la forma risulti deformata.

b) uno: le forme aventi leggere anomalie di struttura ed in particolare:

uno o due vescicotti (cavità di forma circolare od oblunga creatasi nella pasta) di diametro non superiore ai 3-4 cm e sempre che, sondato il vescicotto con l'ago, questo non riveli difetti olfattivi;

vespaio localizzato (zona di pasta spugnosa) di pochi centimetri senza difetti olfattivi;

alcune «bocche di pesce» e cioè occhi di forma oblunga, non superiori ai 3-4 cm;



leggere sfoglie, costituite da alcune fessurazioni della pasta, di lunghezza non superiore ai 3-4 cm;

occhi radi e non eccessivamente ripetuti;

le forme cosiddette «lente», e cioè quelle che alla percussione con il martello rivelano un suono sordo.

3. *Parmigiano Reggiano «mezzano».*

In questa classe sono comprese le forme con:

vescicotti di diametro superiore ai 3-4 cm immuni da difetti olfattivi;

vespai immuni da difetti olfattivi;

occhiatura diffusa nella forma (occhi lucidi, rotondi, di diametro medio-piccolo);

alcune fessurazioni e spacchi disposti orizzontalmente;

fessurazioni e spacchi orizzontali localizzati in prossimità di un piatto e/o interessanti parte dello scalzo;

correzioni in scalzo o in piatto in assenza di difetti olfattivi eseguite a regola d'arte, di entità tale da non compromettere significativamente l'aspetto esteriore della forma.

4. *Formaggio «scarto».*

In questa classe sono comprese le forme con:

bombatura molto accentuata dei piatti della forma;

pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura;

fessurazioni orizzontali multiple e diffuse con conformazione a «libro»;

grosse fenditure e spacchi diffusi su gran parte della forma;

grossa cavità localizzata al centro o in zona sub-centrale a forma sferica od oblunga con o senza pasta spugnosa;

correzioni in scalzo e/o in piatto profonde ed estese;

forme con evidenti difetti olfattivi.

5. *Formaggio «scartone».*

A questa classe appartengono tutte le forme nelle quali si nota la presenza di numerosi e gravi difetti e cioè tutte quelle che non possono, per la loro qualità, essere comprese nelle categorie sopra specificate.

SCHEDA RIPRODUZIONI GRAFICHE

Immagine n. 1

PARMIGIANO
REGGIANO

Immagine n. 2



REGOLAMENTO DI ALIMENTAZIONE DELLE BOVINE

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano e, se non diversamente specificato, si applica alle vacche in lattazione, alle vacche in asciutta ed alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli articoli seguenti gli animali appartenenti alle predette categorie verranno denominati «bovine da latte».

Art. 2.

Principi generali per il razionamento

Il razionamento delle bovine da latte si basa sull'impiego di foraggi del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano. Nella razione giornaliera, almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi deve essere apportata da fieni.

La razione di base, costituita dai foraggi, deve essere convenientemente integrata con mangimi in grado di bilanciare l'apporto dei vari nutrienti della dieta. La sostanza secca dei mangimi nel loro complesso non deve superare quella globalmente apportata dai foraggi (rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1).

Non debbono essere somministrati alle bovine da latte alimenti che possono trasmettere aromi e sapori anomali al latte e alterarne le caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.

Art. 3.

Origine dei foraggi

Nell'alimentazione delle bovine da latte:

almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati deve essere prodotta sui terreni aziendali, purché ubicati all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano;

almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi deve essere prodotta all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano.

Art. 4.

Foraggi ammessi

Possono essere somministrati alle bovine da latte:

i foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio;

gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di granturco, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina (*Dactylis*), di festuca, di fleolo (*Phleum*), di sulla, di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro;

gli erbai di pisello, vecchia e favino, purché associati con almeno una delle essenze foraggere di cui al punto precedente;

i fieni ottenuti a mezzo dell'essiccazione in campo o mediante ventilazione forzata (aeroessiccazione con temperature inferiori a 100° C) delle essenze foraggere predette;

il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo la raccolta;

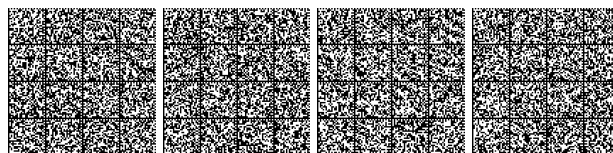
le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso.

Possono, altresì, essere utilizzati per l'alimentazione delle bovine da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad esclusione del trinciato di mais, trattati termicamente con temperatura pari o superiore a 100° C, nella dose massima di 2 kg/capo/giorno. Tale apporto non può essere cumulato con la quota di foraggi disidratati eventualmente fornita con i mangimi.

Art. 5.

Foraggi e sottoprodotti vietati

Per evitare che gli insilati, anche attraverso il terreno ed i foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine da latte, sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo.



Le aziende con allevamenti di bovine da latte devono assicurare la gestione in ambienti distinti e separati delle eventuali attività agricole di «altre filiere» (bovini da carne, digestori, ecc.); in queste ultime è consentita la detenzione e l'uso dell'insilato di cereali e di sottoprodotti.

È, comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati di erba conservati in balloni fasciati, trincee, platee o con altre tecniche.

Nell'alimentazione delle bovine da latte è vietato:

a) l'impiego di:

foraggi riscaldati per fermentazione;

foraggi trattati con additivi;

foraggi palesemente alterati per muffe e/o altri parassiti, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive;

b) l'impiego di:

colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico e coriandolo;

stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia di riso, nonché quella di soia, di medica e di trifoglio da seme;

ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati;

frutta fresca e conservata nonché tutti i sottoprodotti freschi della relativa lavorazione;

barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed i colletti;

melasso in forma liquida (fatto salvo l'utilizzo previsto all'art. 6), lieviti umidi, trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali;

tutti i sottoprodotti della macellazione, ivi compreso il contenuto del rumine;

tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia.

Art. 6.

Materie prime per mangimi

Nell'alimentazione delle bovine da latte possono essere utilizzate le seguenti materie prime:

cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, tritale, segale, farro, miglio e panico;

semi di oleaginose: soia, lino, girasole;

semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico;

foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse;

polpe secche di bietola;

concentrato proteico di patate.

Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti:

la carruba, in quantità non superiore al 3%;

il melasso, in quantità non superiore al 3%.

È consentito l'uso di mangimi in blocchi melassati, anche in forma frantumata, nella dose massima giornaliera di 1 kg a capo. In ogni caso, l'impiego dei blocchi melassati non è compatibile con l'impiego di mangimi contenenti melasso.

Sono ammesse, inoltre, preparazioni zuccherine e/o a base di glicole propilenico e glicerolo, in forma liquida o disperse nei mangimi, nella dose massima complessiva di 300 grammi/capo/giorno.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano che, verificata la compatibilità, ne dà comunicazione agli organismi preposti.

Art. 7.

Uso dei mangimi complementari semplici e composti, integrati e non

I mangimi devono essere corredati da «cartellini» in cui siano indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantità.

È vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate.

I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla.

La quantità complessiva di grasso greggio apportata da prodotti e sottoprodotti della soia, del lino, del girasole, del germe di mais e del germe di frumento non deve superare i 300 grammi/capo/giorno.

Art. 8.

Materie prime per mangimi e prodotti vietati

Non possono essere impiegati nell'alimentazione delle bovine da latte:

tutti gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione e i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova;

i semi di cotone, vecchia (comprese le sveccature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;

il riso e i suoi sottoprodotti;

i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati;

le farine di estrazione, i pannelli e gli expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, baobab, cardo mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci e cartamo;

la manioca, le patate e i derivati, ad eccezione del concentrato proteico di patata;

gli alimenti disidratati ottenuti da ortaggi, frutta ed i sottoprodotti della loro lavorazione nonché gli alimenti disidratati ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo;

le alghe, ad eccezione di quelle coltivate ed impiegate quali integratori di acidi grassi essenziali nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno;

tutti i sottoprodotti delle birrerie (trebbie essiccate) e dell'industria dolciaria o della panificazione;

i terreni di fermentazione;

l'urea e i derivati, i sali di ammonio;

il Concentrato proteico di bietole (CPB), le borlande e i distiller di ogni tipo e provenienza.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte, né direttamente, né come ingredienti dei mangimi i saponi e tutti i grassi (oli, seghi, strutti, burri) siano essi di origine animale o vegetale.

Possono essere usati lipidi di origine vegetale solo come supporto e protezione di micronutrienti, nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che contengano:

additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici;

gli antiossidanti butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed etossichina.

Come supporto per gli integratori minerali e vitaminici non possono essere utilizzati prodotti non ammessi dal presente regolamento.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive.

Non possono essere somministrati, alle bovine da latte, mangimi che contengano foraggi dei quali non si conosca la provenienza, tagliati in modo grossolano.

In ogni caso i foraggi eventualmente presenti nei mangimi complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza di 5 mm.

Art. 9.

Animali provenienti da altri comparti produttivi

Le bovine da latte provenienti da filiere produttive diverse da quella del Parmigiano Reggiano possono essere introdotte negli ambienti delle vacche in lattazione ed in asciutta dopo non meno di quattro mesi dall'introduzione nell'azienda.

In tale periodo le bovine da latte devono essere alimentate conformemente alle norme del presente regolamento e il latte, eventualmente prodotto, non può essere conferito in caseificio.

Le aziende agricole non appartenenti alla filiera Parmigiano Reggiano sono autorizzate al conferimento del latte dopo non meno di quattro mesi dalla visita ispettiva.



Art. 10.

Alimentazione con piatto unico

Gli alimenti possono essere somministrati alle bovine da latte mediante la tecnica del «Piatto unico», che consiste nella preparazione di una miscela omogenea di tutti i componenti della razione prima di distribuirli agli animali.

La preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento che la utilizza.

Inoltre:

non è consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte;

le operazioni di preparazione non possono essere eseguite all'interno della stalla;

se si procede all'umidificazione della massa (umidità superiore al 20%), la miscelazione deve essere effettuata almeno due volte al giorno e la distribuzione deve avvenire immediatamente dopo la preparazione;

anche se non si procede all'umidificazione della massa, la conservazione della stessa deve essere effettuata al di fuori della stalla e la distribuzione in greppia della miscelata deve essere effettuata almeno una volta al giorno.

Art. 11.

Nuovi prodotti e tecnologie

L'eventuale impiego di alimenti non contemplati dal presente regolamento, così come le variazioni delle dosi utilizzabili e l'introduzione di modalità di preparazione e di somministrazione non previste, sono condizionate dall'esito favorevole delle sperimentazioni e degli studi valutati dal Consorzio del Parmigiano Reggiano e, in caso di esito positivo, potranno costituire oggetto di richiesta di modifica del disciplinare di produzione.

18A03136

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 aprile 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Centrofin S.p.a.», in amministrazione straordinaria.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 febbraio 1982 con il quale la S.p.A. Centrofin è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 marzo 1983, con il quale è nominato commissario il dott. Luciano Pandiani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale è stato nominato commissario liquidatore delle procedure delle sopra citate società il dott. Saverio Signori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Centrofin in amministrazione straordinaria il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto il dott. Saverio Signori ed il dott. Francesco Ruscigno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016, con il quale è stato nominato commissario liquidatore il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, già componente della terna commissariale nominata con il sopracitato decreto del 4 aprile 2007;

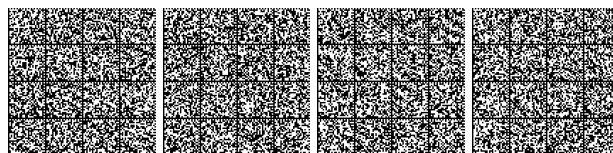
Visto il proprio provvedimento in data 23 dicembre 2016, con il quale è stato disposto il deposito presso la cancelleria del Tribunale fallimentare di Torino del bilancio finale, del rendiconto e del progetto di riparto finale nonché della relazione accompagnatoria del comitato di sorveglianza;

Vista l'istanza pervenuta in data 28 febbraio 2018, prot. 78425, con la quale il commissario in carica, nel chiedere la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla società Centrofin S.p.A., informa, tra l'altro, che:

la cancelleria fallimentare del Tribunale di Torino ha certificato l'assenza di impugnazioni ex art. 213 L.F. a seguito del deposito degli atti finali;

di aver provveduto in data 21 febbraio al deposito delle somme vincolate a favore dei creditori risultati irripetibili;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;



Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Centrofin Spa in amministrazione straordinaria, con sede legale in Torino, corso Palermo 44.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Centrofin S.p.A, compresi quelle previste dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 17 aprile 2018

*Il direttore generale
per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali*
MOLETI

*Il direttore generale
del Tesoro*
LA VIA

18A03135

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alginor»

Con la determinazione n. aRM - 59/2018 - 1436 del 16 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale:

Medicinale: ALGINOR.

Confezioni: 025494016.

Descrizione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml.

Confezione: 025494028.

Descrizione: «bambini 10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 30 ml.

Confezione: 025494030.

Descrizione: «50 mg compresse» 20 compresse.

Confezione: 025494055.

Descrizione: «adulti 50 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 30 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03142

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bimatoprost Teva».

Con la determinazione n. aRM - 58/2018 - 813 del 16 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BIMATOPROST TEVA.

Confezione: 043307014.

Descrizione: «0,1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 3 ml in LDPE con contagocce.

Confezione: 043307026.

Descrizione: «0,1 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi da 3 ml in LDPE con contagocce.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03143

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Davordo»

Con la determinazione n. aRM - 57/2018 - 813 del 13 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: DAVORDO.

Confezioni e descrizioni:

043420013 - «0,5 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

043420025 - «0,5 mg capsule molli» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

043420037 - «0,5 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

043420049 - «0,5 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

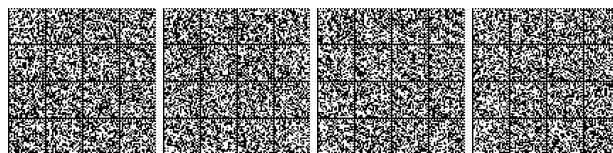
043420052 - «0,5 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

043420064 - «0,5 mg capsule molli» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

043420076 - «0,5 mg capsule molli» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03144



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Resmina»

Con la determinazione n. aRM - 56/2018 - 2673 del 13 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Pharmeg S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: RESMINA.

Confezione: 036732016.

Descrizione: «450 mg compresse» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03145

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conferimento di onorificenza al merito della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2018 è conferita al Generale di Corpo d'Armata (aus) Flavio Zanini la Croce d'oro al merito della Guardia di finanza, con la seguente motivazione: «Ufficiale generale di primissimo piano della Guardia di finanza, già Comandante in seconda del Corpo, caratterizzato da eminenti qualità umane e professionali, incaricato di coordinare articolate e complesse attività finalizzate allo sviluppo e alla modernizzazione dell'istituzione, dando prova di eccezionali capacità e perizia, forniva straordinari contributi di pensiero nell'elaborazione di studi, proposizioni organizzative e appuntamenti normativi di fondamentale importanza. Nell'arco della carriera dirigeva e coordinava, con impareggiabile successo, numerose e delicatissime azioni di servizio in tutti i principali settori di impiego operativo del Corpo, contribuendo ad accrescere l'immagine e il prestigio della Guardia di finanza al cospetto delle autorità istituzionali e dell'opinione pubblica. Roma, ottobre 1973 - gennaio 2017».

18A03131

Conferimento di onorificenza al merito della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2018 è conferita al Direttore nazionale della Gendarmeria nazionale argentina, Comandante generale Gerardo José Otero la Croce d'oro al merito della Guardia di finanza, con la seguente motivazione: «Direttore generale della Gendarmeria nazionale argentina, ha consolidato il rapporto di fattiva collaborazione con il Corpo, concorrendo, in misura rilevante, al perfezionamento e allo sviluppo dell'attività di *intelligence* tra le due istituzioni impegnate nella diuturna attività di contrasto al riciclaggio, all'esportazione illegale di valuta, ai patrimoni illecitamente accumulati da gruppi criminali dediti al favoreggiamento della prostituzione e alla commissione di reati di natura economico-finanziaria nei rispettivi Paesi. In tale peculiare contesto, l'apporto strategico, di altissimo profilo, assicurato dall'autorità argentina, ha permesso di potenziare lo scambio informativo sugli assetti e le dinamiche delle organizzazioni criminali operanti nei diversi ambiti oggetto di cooperazione con specifico riferimento ai profili economico-finanziari internazionali, contribuendo, in modo determinante, ad accrescere il lustro e il prestigio internazionale della Guardia di finanza. Italia - Argentina, gennaio 2016 - febbraio 2018».

18A03132

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 16 aprile 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Bouzekri Raihani, Console generale del Marocco, in Milano.

18A03112

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie d'argento al valore Aeronautico

Con decreto presidenziale 110 del 21 marzo 2018, al Capitano Perrone Alberto, nato il 24 maggio 1978 a Brindisi, è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico con la seguente motivazione: «Capo equipaggio e comandante di velivolo militare da trasporto, durante un'operazione di evacuazione aerea di personale civile dal Sudan del sud, ove erano in corso violenti scontri armati tra opposte fazioni, seppur sottoposto a minaccia attiva con sistemi contraerei, nonostante il pericolo per la sua incolumità e di quella del suo equipaggio, decideva comunque di proseguire la missione assegnatagli e, mettendo in campo tutta la sua esperienza di volo, riusciva a portarla a termine con successo, garantendo il recupero e il trasferimento in zona sicura di decine di cittadini connazionali e stranieri e preservando l'incolumità del velivolo e dell'equipaggio» — Cieli di Giuba (Sudan del sud), 13 luglio 2016.

Con decreto presidenziale 111 del 21 marzo 2018, al Capitano Fiorillo Giovanni, nato il 30 luglio 1981 a Capua (CE), è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico con la seguente motivazione: «Pilota di velivolo militare da trasporto, durante un'operazione di evacuazione aerea di personale civile dal Sudan del sud, ove erano in corso violenti scontri armati tra opposte fazioni, seppur sottoposto a minaccia attiva con sistemi contraerei, dimostrava un altissimo senso del dovere, supportando con eccellente professionalità il Capo equipaggio, sia nella fondamentale attività decisionale che nella delicata fase di evacuazione, coadiuvandolo in ogni manovra e nella condotta del velivolo, costretto ad attuare preventive manovre evasive e tattiche di avvicinamento che lo esponessero il meno possibile alle potenziali minacce» — Cieli di Giuba (Sudan del sud), 13 luglio 2016.

Con decreto presidenziale 112 del 21 marzo 2018, al Tenente Molinari Matteo, nato il 9 dicembre 1987 a Palestrina (RM), è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico con la seguente motivazione: «Pilota di velivolo militare da trasporto, durante un'operazione di evacuazione aerea di personale civile dal Sudan del sud, ove erano in corso violenti scontri armati tra opposte fazioni, seppur sottoposto a minaccia attiva con sistemi contraerei, dimostrava un altissimo senso del dovere, supportando con eccellente professionalità il Capo equipaggio, sia nella fondamentale attività decisionale che nella delicata fase di evacuazione, coadiuvandolo in ogni manovra e nella condotta del velivolo, costretto ad attuare preventive manovre evasive e tattiche di avvicinamento che lo esponessero il meno possibile alle potenziali minacce» — Cieli di Giuba (Sudan del sud), 13 luglio 2016.

Con decreto presidenziale 113 del 21 marzo 2018, al Primo Maresciallo Grazioli Luigi, nato il 20 gennaio 1971 a Napoli, è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico con la seguente motivazione: «Direttore di carico e lancio di un velivolo da trasporto militare, durante un'operazione di evacuazione aerea di personale civile dal Sudan del sud, ove erano in corso violenti scontri armati tra fazioni opposte, sebbene il velivolo sul quale operava fosse sottoposto a minaccia attiva con sistemi contraerei, continuava ad operare con estrema sicurezza e precisione, evidenziando non comuni qualità professionali e di carattere e fornendo quell'indispensabile supporto tecnico che ha permesso al Capo equipaggio di adottare le opzioni migliori, così contribuendo in misura determinante al successo della missione nella massima sicurezza» — Cieli di Giuba (Sudan del sud), 13 luglio 2016.

Con decreto presidenziale 114 del 21 marzo 2018, al Primo Maresciallo Medaglia Corrado, nato il 6 maggio 1971 a Cercola (NA), è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico con la seguente motivazione: «Direttore di carico e lancio di un velivolo mili-



tare da trasporto, durante un'operazione di evacuazione aerea di personale civile dal Sudan del sud, ove erano in corso violenti scontri armati tra fazioni opposte, evidenziando non comuni qualità professionali e di carattere, sebbene il velivolo sul quale operava fosse sottoposto a minaccia attiva con sistemi contraerei, continuava ad operare con estrema sicurezza e precisione, fornendo quell'indispensabile supporto tecnico che ha permesso al Capo equipaggio di adottare le opzioni migliori e contribuendo in misura determinante al successo della missione nella massima sicurezza» — Cieli di Giuba (Sudan del sud), 13 luglio 2016.

Con decreto presidenziale 115 del 21 marzo 2018, al Primo Maresciallo Milano Raffaele, nato il 10 settembre 1971 a Napoli, è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico con la seguente motivazione: «Direttore di carico e lancio di un velivolo militare da trasporto, durante un'operazione di evacuazione aerea di personale civile dal Sudan del sud, ove erano in corso violenti scontri armati tra fazioni opposte, evidenziando non comuni qualità professionali e di carattere, sebbene il velivolo sul quale operava fosse sottoposto a minaccia attiva con sistemi contraerei, continuava ad operare con estrema sicurezza e precisione, fornendo quell'indispensabile supporto tecnico che ha permesso al Capo equipaggio di adottare le opzioni migliori e contribuendo in misura determinante al successo della missione nella massima sicurezza» — Cieli di Giuba (Sudan del sud), 13 luglio 2016.

Con decreto presidenziale 116 del 21 marzo 2018, al Sergente Russo Marcello, nato il 21 dicembre 1982 a Maglie (LE), è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico con la seguente motivazione: «Sottufficiale responsabile dell'approntamento tecnico di un velivolo militare da trasporto, durante un'operazione di evacuazione aerea di personale civile dal Sudan del sud, ove erano in corso violenti scontri armati tra fazioni opposte, evidenziando non comuni qualità professionali e di carattere, sebbene il velivolo sul quale operava fosse sottoposto a minaccia attiva con sistemi contraerei, continuava ad operare con estrema sicurezza e precisione, fornendo quell'indispensabile supporto tecnico che ha permesso al Capo equipaggio di adottare le opzioni migliori e contribuendo in misura determinante al successo della missione nella massima sicurezza» — Cieli di Giuba (Sudan del sud), 13 luglio 2016.

18A03133

Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato, di alcuni alloggi e relative pertinenze ubicati nel Comune di Lenta.

Con decreto interdirettoriale n. 357/1/5/2017 datato 2 novembre 2017, successivamente rettificato con decreto interdirettoriale n. 373/1/5/2017 datato 19 febbraio 2018, è stato disposto il trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato, di alcuni alloggi e relative pertinenze ubicati nel Comune di Lenta (VC), riportati nel nuovo elenco allegato al predetto decreto di rettifica, da alienare ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010.

ALLEGATO

N.	Codice alloggio	Comune	Indirizzo	Riferimenti catastali Nuovo catasto edilizio urbano
1	EVC0057	Lenta	Strada provinciale Lenta Rovasenda SN	Foglio 25, part. 20, sub. 8, corte esclusiva al foglio 25, part. 61 e box auto al foglio 25, part. 20, sub. 3
2	EVC0058	Lenta	Strada provinciale Lenta Rovasenda SN	Foglio 25, part. 20, sub. 9, corte esclusiva al foglio 25, part. 62 e box auto al foglio 25, part. 20, sub. 4
3	BCNC	Lenta	Strada provinciale Lenta Rovasenda SN	Foglio 25, part. 20, sub. 10

18A03152

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione temporanea all'organismo Eurofins Product Testing Italy S.r.l. al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero della salute di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 16 aprile 2018, l'organismo notificato Eurofins Product Testing Italy S.r.l., con sede in Torino, via Cuorné 21, è stato autorizzato ad espletare l'attività certificativa di cui al decreto del 17 aprile 2013, limitatamente alla gestione dell'attività di sorveglianza e di rinnovo delle certificazioni già rilasciate.

La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 16 ottobre 2018.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della salute (www.salute.gov.it Area Tematica «Dispositivi medici», sezione «Organismi Notificati e Conformità CE», pagina «Organismi Notificati»).

18A03128

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area denominata Passeggiata D. Grollero, in Alassio

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 18 luglio 2017, riportato nel registro decreti n. 143 del 18 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare - nel registro n. 1, foglio n. 687 in data 4 aprile 2017, le aree con sovrastanti opere pertinenziali, acquisite allo Stato per m² 53, ubicate nel Comune di Alassio (SV), in zona Passeggiata D. Grollero, riportate nel catasto terreni e nel catasto fabbricati del medesimo Comune, al foglio di mappa 27 ed identificate con la particella 830, così come risulta nelle planimetrie e negli atti catastali acquisiti, sono entrate nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 18 luglio 2017, avendo perduto, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it), sotto le voci «temi» - «infrastrutture» - «porti e demanio», pagina normativa.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

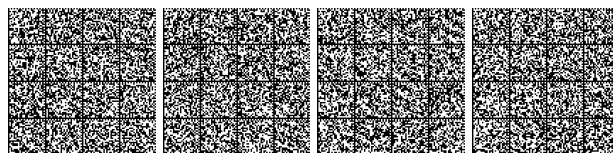
18A03134

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento di scioglimento di quattordici società cooperative aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. (Avviso n. 7/2018/SASNL).

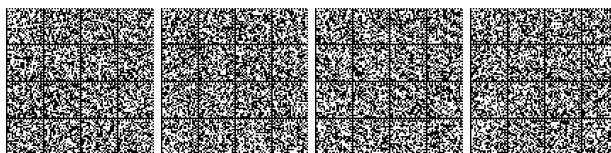
La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e ss. della legge n. 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/90, potranno chiedere informazioni telefonicamente allo 06/47055019 - 5004 oppure far pervenire memorie e documenti, entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo PEC all'indirizzo dgve-scgc.div06@pec.mise.gov.it oppure a mezzo fax (06/47055020) oppure all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VI - viale Boston, 25 - 00144 Roma.



ELENCO N.6/2018/SC. DI COOPERATIVE DA SCIogliere PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE- C.C. 2545 septiesdecies cc.

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.	Pec.
1	MONOLITE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN GESTIONE COMM	02512940699	CH - 184605	TORREVECCCHIA TEATINA	CH	ABRUZZO	2016	16/02/2015	NO	PIGDIANNI@FRANCECA@PEC.IT
2	NUOVA COOP ZUMPANO DI E.F.A. - SOCIETA' COOPERATIVA SQ	03150780785	CS - 214582	ZUMPANO	CS	CALABRIA	2012	08/08/2011	CONF	NUOVACOOPZUMANO@PEMPTRESE.IT
3	MEDITERRANEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RE	02721090807	RC - 185816	REGGIO CALABRIA	RC	CALABRIA	NO	27/03/2012	UNCI	VINCENTO.LOMBARDO@PEC.COMMERCIALISTI.IT
4	LA NUOVA RIALTO SOCIETA' COOPERATIVA	01151410634	NA - 256300	CASANDRINO	NA	CAMPANIA	2012	23/01/1968	NO	LANUOVARIANTOCOOPERATIVA@ALUBARECUT.IT
5	SEVEN OF HEARTS INTER RABBIT SOCIETA' COOPERATIVA	02743930345	NA - 930134	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	10/12/2014	NO	SEVENCOOPERATIVA@PEC.IT
6	COOPERATIVA COCCOLE & CUCCIOLI 2 SOCIETA' COOPERATIVA	11374741004	RM - 1298164	ROMA	RM	LAZIO	2012	09/03/2011	NO	COCCOLECCUCCIOLI@PEC.IT
7	HS COOPERATIVA SOCIALE	10240271006	RM - 1220021	ROMA	RM	LAZIO	2012	02/12/2008	NO	NO
8	NON SOLO VETRO COOPERATIVA SOCIALE	01672160700	CB - 126776	PETRELLA TIFERNINA	CB	MOLISE	2014	08/02/2012	NO	GIUSVIGLIONE@PEC.IT
9	VOLVER - SOCIETA' COOPERATIVA	03974240750	LE - 258393	GALLUPOLI	LE	PUGLIA	2012	06/07/2006	NO	NO
10	4US CATERING SOCIETA' COOPERATIVA	02752700738	TA - 167363	GINOSA	TA	PUGLIA	2012	03/04/2009	CONF	NO
11	M.D.M. - SOCIETA' COOPERATIVA	01429900911	NU - 100581	MAGONWADAS	NU	SARDEGNA	NO	17/07/2013	CONF	M.D.M.COOP@PEC.IT
12	SEA DIMENSION - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01157260959	OR - 135031	CABRAS	OR	SARDEGNA	2012	20/01/2012	CONF	SEADIMENSION@PEC.COMMERCIALISTI.IT
13	COOPERATIVA SOCIALE LAPIS FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	02140810512	AR - 164759	TALLA	AR	TOSCANA	NO	06/02/2013	NO	LAPISFUTURACOOP@PEC.IT
14	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI ALLA CITTA' E ALLE IMPRESE S	03016110276	VE - 274345	VENEZIA	VE	VENETO	2015	30/10/1997	NO	SC@M@PEC.IT
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										



Sostituzione del commissario liquidatore unico con un collegio di tre commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società «Auditors Italiana» in Roma, «Lavorazioni Acciai S.r.l.» in Voghera e «S.G.B. S.r.l., in l.c.a.», in Genova.

Con decreto ministeriale 20 aprile 2018, emanato dal Ministro dello sviluppo economico, è stato decretato che il ruolo di commissario liquidatore di tutte le società del gruppo collegato a «Auditors Italiana - Società a responsabilità limitata - Società Fiduciaria e di Revisione, in l.c.a.» ed, in particolare:

«Auditors Italiana - Società a responsabilità limitata - Società Fiduciaria e di Revisione, in l.c.a.», con sede in Roma, c.f. e iscrizione r.i. 00908270580;

«Lavorazioni Acciai S.r.l. in liquidazione, in l.c.a.», con sede in Voghera (PV), c.f. e iscrizione r.i. 01278890189;

«S.G.B. S.r.l., in l.c.a.», con sede in Genova, c.f. e iscrizione r.i. 01521040996

sia assunto da una terna di commissari liquidatori.

Dalla predetta data, pertanto, oltre all'avv. Davide Piazzoni, nato a Roma il 2 aprile 1979, con studio in Roma, via Trionfale, n. 6551, C.F. PZZD79D02H501V, sono stati, altresì, nominati commissari liquidatori delle società predette i signori:

dott.ssa Fabiola Polverini, nata a Monterchi (AR) il 30 luglio 1961, con studio in Città di Castello (PG), via Don Milani 9b, C.F. PLVFB161L70F594A;

dott. Luca Annibaletti, nato a Milano, 4 febbraio 1963, con studio in Milano, via Alberti 3, ed in Roma, via della Camilluccia, 313, C.F. NNBLCU63B04F205P.

18A03129

Comunicato relativo alla circolare 24 aprile 2018, n. 186934, concernente l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dei comuni della Regione Campania compresi nell'area di crisi industriale di «Acerra», tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Con la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 24 aprile 2018, n. 186934, è stato attivato l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni della Regione Campania compresi nell'area di crisi industriale di Acerra ai sensi della legge 14 maggio 2005, n. 80, non rientranti nell'elenco delle aree di crisi industriale non complessa individuate ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, finalizzate al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale.

La circolare fissa, altresì, i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a partire dal 15 giugno 2018.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

18A03138

Comunicato relativo alla circolare 20 aprile 2018, n. 183965, concernente l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di «Savona», tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Con la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 20 aprile 2018, n. 183965, è stato attivato l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuove la realizzazione di una

o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa di Savona, finalizzate al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale. La circolare fissa, altresì, i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a partire dal 2 luglio 2018 e fino al 17 settembre 2018.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

18A03139

Comunicato relativo al decreto 23 aprile 2018, concernente: «Modifiche al decreto direttoriale 4 gennaio 2017, recante le modalità e i termini per l'utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR per la fruizione del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno».

Con decreto direttoriale 23 aprile 2018 è stata disciplinata la procedura di ammissione alle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR dei progetti di investimento delle PMI beneficiarie a seguito delle modifiche introdotte alla misura credito d'imposta dall'art. 7-*quater* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e del 29 dicembre 2017.

Le nuove disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 1° marzo 2017. I progetti che comprendono esclusivamente investimenti effettuati precedentemente al 1° marzo 2017 restano disciplinati da quanto disposto dal decreto direttoriale 4 gennaio 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2017, salvo le disposizioni previste dagli articoli 2, comma 5, e 5 del decreto 23 aprile 2018, relativamente agli investimenti effettuati nella regione Sardegna e agli adempimenti delle PMI beneficiarie.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

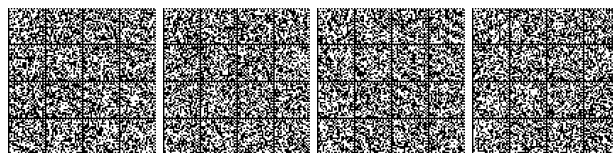
18A03140

Comunicato relativo alla circolare 24 aprile 2018, n. 186916, concernente l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa «Sistema locale del lavoro di Terni», tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

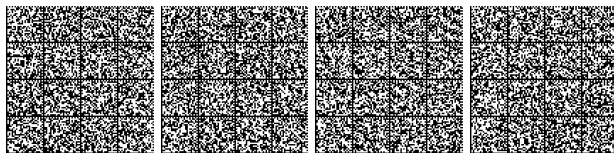
Con la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 24 aprile 2018, n. 186916, è stato attivato l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa di Terni - Narni, finalizzate al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale. La circolare fissa, altresì, i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a partire dal 2 luglio 2018 e fino al 17 settembre 2018.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

18A03141



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

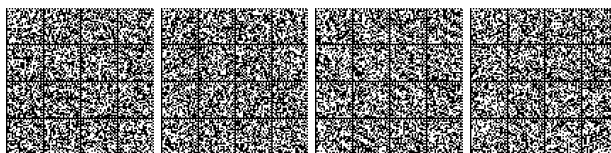
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

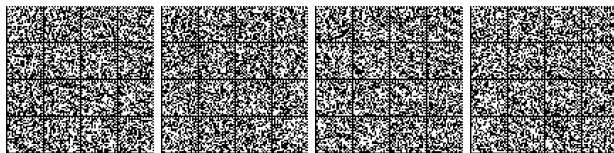
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		€	1,00
serie generale		€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione		€	1,50
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico		€	1,00
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione		€	6,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico		€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € **1,01 (€ 0,83 + IVA)**

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

